



copernico
Iniziativa di promozione economica
del Cantone Ticino

Guida informativa
all'insediamento d'impresa

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione dell'economia
Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17 – CH-6501 Bellinzona

telefono
fax
e-mail

+41 (0)91 814 35 41
+41 (0)91 814 44 57
info@copernico.ch

www.copernico.ch



Capitolo 1 Introduzione

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Promozione economica del Cantone Ticino | 5 |
| 2 | Il Cantone Ticino in breve | 6 |

Capitolo 2 Mercato del lavoro

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Condizioni di impiego | 11 |
| 2 | Permessi di lavoro per stranieri | 13 |

Capitolo 3 Formazione, ricerca e sviluppo

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Università e Scuola Universitaria Professionale | 17 |
| 2 | Centri di ricerca e Programmi quadro di ricerca e sviluppo | 18 |

Capitolo 4 Insediamento delle imprese

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Energia e acqua | 23 |
| 2 | Mercato immobiliare | 24 |
| 3 | Zone industriali | 27 |
| 4 | Associazioni di categoria | 29 |
| 5 | Arbitrato e conciliazione per le aziende | 31 |
| 6 | Procedure doganali semplificate e tariffe doganali | 32 |
| 7 | Ostacoli tecnici al commercio e assicurazione contro i rischi delle esportazioni | 34 |

Capitolo 5 Fiscalità

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | Diritto societario | 37 |
| 2 | Imposte dirette persone fisiche | 41 |
| 3 | Imposte dirette persone giuridiche | 42 |
| 4 | Imposte indirette | 44 |

Capitolo 6 Sostegno finanziario dello Stato

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Incentivi cantonali alle aziende | 49 |
| 2 | Incentivi federali per le aziende | 51 |
| 3 | Incentivi all'assunzione e alla formazione | 53 |

Disclaimer

Contenuto del presente documento

Le informazioni e i materiali pubblicati sono forniti soltanto a scopo informativo. In nessun caso, l'Ufficio per lo sviluppo economico può essere ritenuto responsabile di notizie, informazioni e dati forniti da terzi.

Data di pubblicazione: settembre 2011

1. Introduzione

Chi siamo

L'Ufficio per lo sviluppo economico (USE) è una struttura amministrativa cantonale del Dipartimento delle finanze e dell'economia, a disposizione degli operatori economici locali ed esteri. La sua principale funzione è quella di consulente ed intermediario tra il mondo imprenditoriale e la Pubblica Amministrazione. Ai potenziali imprenditori l'USE offre servizi di consulenza ed assistenza nello sviluppo di nuove attività economiche. Questo permette di rendere più efficaci i rapporti tra gli investitori e le istituzioni pubbliche, semplificare le formalità amministrative, ridurre i tempi di attesa e coinvolgere con tempestività i servizi dello Stato interessati.

Obiettivi

In tale scenario l'USE persegue obiettivi orientati alla:

- promozione interna rivolta al rafforzamento dell'economia cantonale attraverso il sostegno alle aziende già presenti sul territorio;
- promozione esterna a favore dell'insediamento di nuove aziende estere;
- interfaccia tra pubblico e privato con funzione di sportello unico.

Servizi

L'USE assiste gratuitamente gli operatori economici prestando:

- consulenza sugli incentivi e sulle agevolazioni previsti dallo Stato a sostegno dei progetti d'investimento;
- informazioni sulle normative del mercato del lavoro e le condizioni di impiego della manodopera;
- supporto alla ricerca di terreni o stabili industriali;
- coordinamento dei contatti con l'Amministrazione cantonale, le Autorità comunali e federali.

Copernico

Da alcuni anni le Autorità locali si sono attivate per attrarre nuove aziende industriali migliorando costantemente le condizioni macroeconomiche ed intraprendendo azioni di marketing territoriale.

Copernico è un'iniziativa di promozione economica volta a migliorare la visibilità del Cantone Ticino all'estero, aumentare la conoscenza delle opportunità d'investimento in Ticino e favorire nuovi insediamenti sul territorio cantonale.

Strumenti

Legge per l'innovazione economica (L-inn)

La Legge cantonale per l'innovazione economica è la base legale che garantisce un sostegno finanziario alle aziende e permette di:

- beneficiare di esenzioni fiscali sulle imposte cantonali fino ad un massimo di 10 anni;
- ottenere sussidi a fondo perduto fino ad un massimo del 25% degli investimenti innovativi;
- ricevere contributi alla formazione ed alla riqualificazione del personale.

Legge federale sulla politica regionale

A livello federale un'azienda può beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'imposta federale a condizione che sia situata all'interno dei confini geografici previsti dall'Ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (Ordinanza n. 901.022.1) e che venga accordata dal Cantone l'agevolazione fiscale nell'ambito della propria legislazione. In Ticino, questo avviene tramite la Legge per l'innovazione economica (L-inn).

Gli incentivi a livello federale e cantonale possono essere cumulati ed i beneficiari sono le aziende industriali e del terziario avanzato, con funzioni connesse alla produzione industriale, che introducono innovazioni nei prodotti, nei servizi, nei processi produttivi o nell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni

Ufficio per lo sviluppo economico

Viale Stefano Franscini 17

CH-6501 Bellinzona

tel.: +41 (0)91 814 35 41

fax: +41 (0)91 814 44 57

e-mail: dfc-use@ti.ch

www.copernico.ch

www.ti.ch/sviluppo-economico

Territorio e popolazione

| | |
|--|---------|
| Superficie totale (km ²) | 2'812 |
| Popolazione residente | 333'600 |
| Nazionalità | |
| Svizzeri | 74% |
| Stranieri | 26% |
| Collegamenti | |
| Lugano - Milano (80 km) | 1 h |
| Lugano - aeroporto Milano-Malpensa (60 km) | 50 min. |
| Volo Lugano - Zurigo | 45 min. |

Mercato del lavoro

| | |
|---|---------|
| Posti di lavoro | 181'000 |
| di cui nel primario | 3'000 |
| di cui nel secondario | 48'000 |
| di cui nel terziario | 130'000 |
| Occupati secondo la nazionalità | |
| svizzeri | 55% |
| stranieri (incluso frontalieri: 47'000) | 45% |
| Tasso di disoccupazione (06/2011) | 3.9% |
| Ore lavorative settimanali (media) | 42 |

Finanza

| | |
|--|----------|
| Tassi d'interesse per crediti ipotecari (dato indicativo) | 2.5 - 4% |
| Imposizione fiscale effettiva di una società anonima circa | 20% |
| IVA (imposta sul valore aggiunto): aliquota massima | 8% |
| Banche presenti in Cantone Ticino | 73 |
| di cui estere | 42 |


Economia e tenore di vita

| | |
|--|-----------|
| Reddito cantonale per abitante in CHF | 69'000 |
| Commercio estero: | |
| totale importazioni di merci in milioni di CHF | 9'200 |
| totale esportazioni di merci in milioni di CHF | 8'200 |
| Aziende (secondario e terziario), numero | 21'000 |
| Trasporti: autovetture per 1000 abitanti | 606 |
| Turismo: | |
| posti-letto alberghieri (hotel, garni, pensioni) | 20'400 |
| pernottamenti in alberghi | 2'500'000 |
| quota dei pernottamenti ospiti stranieri | 44% |
| Sanità: abitanti per medico esercitante | 519 |

Formazione superiore

| | |
|--|---|
| Università della Svizzera Italiana (USI): 4 facoltà | <ul style="list-style-type: none"> - accademia di architettura - facoltà di scienze della comunicazione - facoltà di scienze economiche - facoltà di scienze informatiche |
| Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) | <ul style="list-style-type: none"> - 13 indirizzi, tra cui informatica, elettronica ed economia - 18 bachelor, 14 master, formazione continua, ricerca |

Per ulteriori informazioni statistiche potete consultare la pagina Internet www.ti.ch/ustat



Il Ticino, con una superficie di 2'812 km² pari al 6.8% dell'intera superficie Svizzera, è l'unico Cantone situato interamente a Sud delle Alpi. Rappresenta la porta d'ingresso naturale verso il Nord Italia e sin dai primi sviluppi del traffico commerciale europeo è la via di transito principale sull'asse Nord - Sud Europeo.

2. Mercato del lavoro

Introduzione

I posti di lavoro nel Cantone Ticino sono circa 181'000, di cui il 27% nel settore secondario (edilizia e costruzioni, metalmeccanica, telecomunicazioni, informatica, chimico-farmaceutico), e il 72% nel settore terziario. L'industria genera il 18% del PIL cantonale, mentre il settore finanziario rappresenta il 13% del PIL cantonale.

Contratto di lavoro

I rapporti tra datore di lavoro e lavoratore sono disciplinati dalla Legge federale sul lavoro, dal Codice delle obbligazioni e dai Contratti collettivi e/o normali di lavoro. Queste normative regolano in particolare il numero massimo di ore lavorative, la durata minima delle vacanze, la malattia e la maternità, il servizio militare e le norme di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Le norme contenute nel Codice delle obbligazioni conferiscono flessibilità ai contratti, lasciando spazio alla negoziazione salariale tra le parti.

Per determinate categorie professionali esistono contratti collettivi stipulati tra le parti sociali: associazioni industriali di categoria e sindacati.

Durata media del lavoro

La Svizzera si colloca ai vertici della classifica internazionale per la produttività del lavoro (valore aggiunto per ore di lavoro). Nel dettaglio i fattori che determinano questa alta produttività sono riassunti nella tabella seguente:

| | | |
|-------------------------------|-------|--------|
| Giorni di lavoro annuali | 260 | giorni |
| Vacanze | 20/25 | giorni |
| Festività ufficiali in Ticino | 9 | giorni |
| Media assenze annue | 6 | giorni |
| Giorni di lavoro effettivi | 225 | giorni |
| Ore di lavoro settimanali | 42 | ore |

La perdita di ore lavorative è estremamente ridotta, in quanto sono pressoché inesistenti le agitazioni sindacali ed il tasso di assenteismo è molto basso.

Straordinari

La Legge sul lavoro consente un lavoro straordinario massimo di 170 ore all'anno per dipendente. Il lavoro diurno copre la fascia tra le 06.00 e le 20.00. Il lavoro notturno, prestato dalle 23.00 in poi, è soggetto ad approvazione da parte delle autorità ed è disciplinato da particolari regolamentazioni.

Il lavoro straordinario può essere retribuito con un supplemento del 25% del salario orario oppure compensato entro 12 mesi, con l'accordo delle parti.

Disdetta

Il rapporto di lavoro può essere sciolto da ambo le parti, rispettando i termini di disdetta previsti. Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore, ove siano stipulati, vale quello più lungo.

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. Deroche possono essere convenute per accordo scritto; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi. Il rapporto di lavoro può essere disdetto nel primo anno di servizio con un preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi. Questi termini quadro, previsti dal codice delle obbligazioni, possono essere modificati per accordo scritto.

Stipendi e salari

Gli stipendi e i salari sono negoziati tra le parti o nell'ambito delle convenzioni collettive di lavoro.

Retribuzione media annua (compresa la 13a mensilità)

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| Industria | • molto qualificato / quadri | CHF 80'000 |
| | • semiqualeficato / qualificato | CHF 65'000 |
| | • non qualificato / attività semplici | CHF 45'000 |
| Terziario | • molto qualificato / quadri | CHF 100'000 |
| | • semiqualeficato / qualificato | CHF 70'000 |
| | • non qualificato | CHF 45'000 |

Le retribuzioni citate sono da considerarsi orientative e possono variare a seconda della qualifica, del ramo economico, dell'età, dell'esperienza professionale e di altri parametri specifici del settore al quale si riferiscono.

Oneri sociali

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, che determinano il costo complessivo aziendale del dipendente, ammontano circa al 17% dello stipendio lordo (vedi tabella riassuntiva).

| Prestazione | A carico del datore di lavoro | A carico del dipendente |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Assicurazione vecchiaia e invalidità (AVS/AI) | 5.15% | 5.15% |
| Cassa pensione (LPP) | 6.50% * | 6.50% * |
| Assegni familiari (AF) | 1.90% | |
| Assicurazione contro infortuni professionali (LAINF) | 1.50% * | |
| Assicurazione contro infortuni non professionali (AINP) | | 1.50% * |
| Assicurazione contro la disoccupazione (AD) | 1.10% | 1.10% |
| Assicurazione per perdita di salario (in caso di malattia) (APSM) | 1.50% ** | 1.50% ** |
| Totale | 17.65% * | 15.75% * |

* Le percentuali si riferiscono ad una media e possono variare in funzione dell'età del lavoratore, dei rischi d'infortunio professionale che presenta l'attività, nonché degli accordi sottoscritti con le compagnie di assicurazione.

** Non è obbligatoria.

Nota: le aliquote indicate senza asterisco sono stabilite dalla Confederazione.

Esempio pratico: calcolo di uno stipendio su base mensile

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| Stipendio mensile lordo | | CHF 5'000 |
| Stipendio mensile netto per il lavoratore | CHF 5'000 - 15.75% | CHF 4'212 |
| Costo mensile per l'azienda | CHF 5'000 + 17.65% | CHF 5'882 |

Norme di coordinamento del diritto europeo

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) stipulato tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile (tema che sarà trattato nel capitolo 2.2). In questi casi il lavoratore rimane assoggettato nel Paese in cui versa normalmente i contributi quale salariato anche per il periodo di distacco.

Indirizzo utile

Istituto delle assicurazioni sociali

Via Ghiringhelli 15a
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 821 91 11
fax: +41 (0)91 821 92 99
e-mail: dss-ias@ti.ch
www.ti.ch/ias

Introduzione

L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, del primo pacchetto di Accordi bilaterali e in particolare dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha comportato significativi cambiamenti sul mercato del lavoro. In sostanza si è passati da un sistema in cui l'autorità decideva il rilascio di un permesso ad un sistema in cui il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), esercita il diritto di entrare sul territorio svizzero, di soggiornarvi, di cercare un impiego e di stabilirsi come lavoratore dipendente o indipendente.

Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

A decorrere dal 1° giugno 2007 è stato abolito il limite sul numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini dell'UE-15/AELS e di Malta e Cipro, che intendono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera. Le disposizioni transitorie relative al mercato del lavoro (contingenti, priorità lavoratori indigeni, controllo condizioni di salario e di lavoro) restano invece applicabili fino al mese di maggio del 2011 per i cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 (UE-8); tuttavia quest'ultimi beneficiano del nuovo status qualora esercitino un'attività indipendente.

L'8 febbraio 2009 gli elettori svizzeri hanno approvato il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il protocollo di estensione dell'Accordo alla Romania e alla Bulgaria. Per i cittadini della Bulgaria e della Romania l'accesso al mercato del lavoro svizzero rimane limitato. La priorità dei lavoratori indigeni, i contingenti e il controllo delle condizioni salariali e lavorative restano in vigore fino al 31 maggio 2014. I lavoratori indipendenti, invece, beneficiano della libera circolazione completa a partire dal primo giugno 2011.

Permessi di soggiorno

Il diritto di soggiorno è effettivo mediante il rilascio di un permesso di lavoro. I permessi di soggiorno accordati alle persone che esercitano un'attività lucrativa sono rilasciati dietro presentazione di un contratto di lavoro e sono valevoli sull'insieme del territorio svizzero. La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del contratto di lavoro. Più precisamente, a decorrere dal 1° giugno 2002, sono entrati in vigore per i cittadini di uno Stato UE/AELS le seguenti categorie di permessi:

- permesso di dimora (B-UE/AELS);
- permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS);
- permesso per frontalieri (G-UE/AELS).

Permesso di dimora (B-UE/AELS)

- La persona straniera deve essere in possesso di un contratto di lavoro della durata di un anno o a tempo indeterminato;
- durata del permesso: cinque anni;
- diritto al ricongiungimento familiare;
- diritto alla mobilità professionale (vale a dire possibilità di cambiamento di professione o del datore di lavoro) e geografica (vale a dire su tutto il territorio svizzero);
- diritto all'esercizio di un'attività indipendente.

Permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS)

- Contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno;
- durata del permesso equivalente alla durata del contratto di lavoro (rinnovabile);
- diritto al ricongiungimento familiare;
- diritto alla mobilità geografica e professionale su tutto il territorio nazionale.

Permesso per frontalieri (G-UE/AELS)

- La persona straniera deve essere in possesso di un contratto di lavoro;
- la durata dell'autorizzazione del soggiorno è subordinata al contratto di lavoro: se la durata contrattuale è pari o superiore a 12 mesi sarà concessa un'autorizzazione di soggiorno di cinque anni; se la durata contrattuale è inferiore a 12 mesi sarà invece concessa un'autorizzazione per la durata del contratto;
- obbligo di rientro settimanale (almeno una volta la settimana) al proprio domicilio all'estero;
- diritto alla mobilità geografica;
- diritto a cambiare posto di lavoro e/o professione;
- diritto all'esercizio di un'attività indipendente.

Presentazione della domanda nominativa per ottenimento dei permessi di lavoro

La domanda nominativa deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli stranieri competente.

Cittadini di Stati terzi

I cittadini di Stati terzi (extra UE/AELS) possono ottenere un permesso di lavoro soltanto se si tratta di specialisti qualificati non reperibili sul mercato del lavoro svizzero e dell'Unione europea, in conformità con la nuova Legge federale degli stranieri. In questo caso, oltre all'autorizzazione dell'Amministrazione cantonale è necessaria anche quella dell'Autorità federale. La procedura completa per il rilascio del permesso richiede indicativamente tre mesi.

Istanza di massima

L'imprenditore straniero (cittadino extra UE/AELS) che intende avviare un'attività economica nel Cantone Ticino ha la facoltà di presentare alle Autorità cantonali competenti una "istanza di massima". Si tratta di uno strumento che permette al promotore dell'iniziativa di conoscere preventivamente il parere della sezione dei permessi e dell'immigrazione sul rilascio del/i permesso/i di lavoro.

L'istanza di massima deve contenere le seguenti informazioni:

- presentazione del/i richiedente/i (curriculum vitae);
- funzione e remunerazione del/i richiedente/i;
- descrizione dell'attività che s'intende svolgere nel Cantone Ticino;
- motivazioni strategiche ed informazioni in merito ai mercati di riferimento (fornitori, clienti);
- dati economici previsionali della costituenda società (fatturato, utili, occupazione, investimenti, ecc.).

Prestazione transfrontaliera di servizi (lavoratori autonomi o distaccati)

La prestazione di servizi riguarda i lavori nel contesto di mandati o contratti d'appalto a favore di destinatari senza trasferimento del domicilio o della sede della società. Beneficiano di tale diritto i cittadini dell'UE/AELS che effettuano una prestazione di servizio in Svizzera.

Prestazione di servizio nel contesto di speciali accordi

Le persone che effettuano una prestazione di servizio nei settori per i quali esiste o è previsto uno speciale accordo tra la Svizzera e l'UE/AELS (come ad esempio sugli appalti pubblici, il traffico aereo e terrestre), hanno diritto di ottenere un permesso per la durata della prestazione, nel rispetto delle condizioni usuali di lavoro e di salario in Svizzera. In questi casi il lavoratore rimane assoggettato nel Paese in cui versa normalmente i contributi quale salariato, anche per il periodo di distacco. Per il resto il lavoratore distaccato rimane sottoposto al regime di sicurezza sociale del suo Paese di residenza.

Prestazioni di servizio all'infuori di speciali accordi

A) fino a 90 giorni lavorativi per anno civile

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizio, l'ALC prevede un diritto alla prestazione transfrontaliera di servizi in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi per anno civile al massimo. L'attività svolta durante un periodo non superiore a 8 giorni sull'arco di 3 mesi è

autorizzata senza obbligo di alcun permesso o di notifica. Questa norma non si applica alle attività nel settore dell'edilizia e del genio civile e affini per i quali il permesso è necessario dall'inizio dell'attività lucrativa.

B) oltre 90 giorni per anno civile

Se la prestazione di servizio oltrepassa i 90 giorni lavorativi per anno civile, non sussiste alcun diritto all'ottenimento di un permesso. Le Autorità competenti possono quindi decidere liberamente di rilasciare ai cittadini dell'UE/AELS un permesso per dimoranti temporanei o di dimora UE/AELS per la durata della prestazione.

Cittadini di Stati terzi

Se il lavoratore dipendente distaccato è cittadino di uno Stato non membro dell'UE/AELS, il diritto al permesso sussiste solo se, prima del distacco, l'interessato è stato ammesso sul mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell'UE da almeno 12 mesi. Non è invece concesso un permesso ai lavoratori indipendenti.

Indirizzi utili

Sezione della popolazione Ufficio della migrazione

Quartiere Piazza
Via Lugano 4
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 72 11
fax: +41 (0)91 814 72 19
e-mail: di-sp@ti.ch
www.ti.ch/permessi

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Quartiere Piazza
Via Lugano 4
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 73 91
fax: +41 (0)91 814 73 99
e-mail: dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercato lavoro

3. Formazione, ricerca e sviluppo

Università della Svizzera Italiana (USI)

L'Università della Svizzera Italiana è stata fondata nel 1996 ed è la sola università di lingua italiana della Svizzera. Fa parte integrante del sistema universitario elvetico, rafforzando anche stretti legami con le università italiane, in particolare quelle lombarde. L'USI comprende quattro facoltà: Scienze della comunicazione, Scienze economiche e Scienze informatiche con sede a Lugano e Accademia di architettura con sede a Mendrisio.

Per le Scienze della comunicazione l'insegnamento si focalizza sulla padronanza delle teorie scientifiche, sullo sviluppo concreto delle tecniche nella comunicazione di impresa e sociale e sull'utilizzo degli strumenti di base per la comunicazione. La facoltà si propone di formare specialisti che operano in settori particolari, quali ad esempio la comunicazione d'impresa, la comunicazione finanziaria e istituzionale.

La facoltà di Scienze economiche assicura la formazione di personale altamente qualificato in un settore molto importante per l'economia cantonale: il curriculum di studio prevede anche uno stage di 6 mesi e la frequenza di almeno un anno presso altre università svizzere o estere.

La facoltà di Scienze informatiche vuole rispondere all'evoluzione della professione e alle esigenze tecnologiche del mondo del lavoro e della ricerca. L'approccio interdisciplinare, l'apprendimento per progetti e l'orientamento ai settori di applicazione caratterizzano l'offerta formativa. La facoltà s'inserisce in un contesto scientifico in crescita grazie alle relazioni dell'USI con i politecnici di Zurigo e Milano, alla presenza sul territorio di valide istituzioni scientifiche e alle sinergie con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

L'Accademia di architettura prevede un programma di studio della durata di 6 anni, compreso un anno di pratica professionale. L'attività di progettazione e l'approfondimento delle conoscenze storico-umanistiche e tecnico-scientifiche costituiscono i pilastri del curriculum e definiscono l'interdisciplinarietà della formazione.

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Dal 1998, le Scuole universitarie professionali (SUP) formano il secondo pilastro della formazione superiore in Svizzera, accanto alle scuole politecniche federali e le università. La qualità della formazione professionale di base, le sinergie con le aziende locali e l'adozione della filosofia didattica "learning by doing", apre ai diplomati delle SUP interessanti sbocchi professionali.

La SUPSI è una delle nove SUP riconosciute dalla Confederazione Svizzera e svolge i propri mandati istituzionali con l'obiettivo di valorizzare l'offerta universitaria professionale quale fattore di crescita economica, sociale e culturale del proprio territorio di riferimento.

I quattro ambiti di attività svolti sono:

- la formazione di base per conseguire titoli riconosciuti dalla Confederazione Svizzera e conformi al sistema universitario europeo: lauree triennali (Bachelor) e lauree magistrali (Master)
- la formazione continua, per un aggiornamento o un perfezionamento professionale;
- la ricerca applicata, con attività di sviluppo e trasferimento di tecnologia, in particolare per le piccole e medie imprese
- I servizi di consulenza alle imprese e di supporto al territorio

La SUPSI è composta da 5 dipartimenti

- Dipartimento ambiente costruzioni e design
- Dipartimento formazione e apprendimento
- Dipartimento sanità con Physiotherapie Graubünden
- Dipartimento scienze aziendali e sociali
- Dipartimento tecnologie innovative

e da 3 scuole affiliate

- Conservatorio della Svizzera italiana
- Fernfachhochschule Schweiz
- Scuola Teatro Dimitri

La SUPSI sviluppa, in accordo con le aziende, progetti finanziati dai programmi di ricerca svizzeri ed europei, in particolare dalla Commissione per la Tecnologia e l'Innovazione (CTI).

Indirizzi utili

Università della Svizzera Italiana (USI) Facoltà di Scienze della comunicazione Facoltà di Scienze economiche Facoltà di Scienze informatiche

Via Giuseppe Buffi 13, CH-6900 Lugano

tel.: +41 (0)58 666 40 00

fax: +41 (0)58 666 46 47

e-mail: info@unisi.ch

www.unisi.ch

Accademia di architettura

Villa Argentina, Largo Bernasconi 2, CH-6850 Mendrisio

tel.: +41 (0)58 666 50 00

fax: +41 (0)58 666 58 68

e-mail: info@arch.unisi.ch

www.arch.unisi.ch

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Le Gerre, CH-6928 Manno

tel.: +41 (0)58 666 60 00

fax: +41 (0)58 666 60 01

e-mail: info@supsi.ch

www.supsi.ch

Fondazione Agire (Agenzia per l'innovazione regionale del Cantone Ticino)

La Fondazione AGIRE (Agenzia per l'innovazione regionale del Cantone Ticino) riunisce il Cantone Ticino, l'Università della Svizzera Italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana, l'Associazione industrie ticinesi e la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

AGIRE promuove la diffusione nelle imprese e nel territorio del Cantone Ticino delle conoscenze e delle tecnologie e lo sviluppo di processi innovativi che conducano alla creazione di nuovi prodotti o servizi, di nuovi sistemi produttivi e di nuove modalità organizzative e di collaborazione.

AGIRE si rivolge alle aziende, in particolare alle piccole medie imprese (PMI) che puntano sull'innovazione e agli istituti di ricerca con lo scopo di:

- gettare un ponte tra gli istituti di ricerca e le aziende;
- avviare processi d'innovazione attraverso l'acquisizione di sapere e di nuove tecnologie;
- prestare consulenza e accompagnare nella ricerca del partner tecnologico;
- promuovere accordi di collaborazione, avviare e seguire progetti congiunti tesi al trasferimento di tecnologia e sapere;
- consigliare e gestire le questioni legate alla proprietà intellettuale, brevetti, contratti di licenza e di collaborazione.

Inoltre, grazie allo strumento finanziario AGINVEST, AGIRE finanzia la creazione e lo sviluppo di nuove aziende e di nuovi progetti innovativi all'interno di aziende già esistenti, favorendo la creazione di posti di lavoro qualificati in Ticino e sostenendo lo sviluppo di un più marcato spirito imprenditoriale.

Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS)

Il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) è un istituto del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) con la missione di mettere a disposizione di politecnici, università ed istituti federali di ricerca elvetici delle installazioni di supercalcolo e di aiutare i ricercatori nella loro attività al fine di raggiungere risultati di prima eccellenza.

Il CSCS promuove il calcolo scientifico anche tramite la ricerca congiunta e lo sviluppo di progetti con partner accademici ed industriali in Svizzera, e nel resto del mondo. Il Centro possiede e mette a disposizione uno spettro di competenze scientifiche e tecnologiche nei campi più diversi, come: la simulazione a livello molecolare in fisica dei solidi; in chimica e in biofisica; lo sviluppo di nuovi algoritmi e di metodi numerici avanzati; la programmazione strutturata; il software engineering; la visualizzazione e l'animazione grafica ed altre ancora.

Istituto CIM (Computer Integrated Manufacturing) per la Sostenibilità nell'Innovazione (ICIMSI)

L'Istituto CIM per la Sostenibilità nell'Innovazione è nato dalla necessità di stimolare l'innovazione, rafforzare la competitività dell'economia e ridurre le disparità tra regioni e settori economici. L'accesso rapido e diretto alle nuove tecnologie e logiche di produzione, con nuove strutture organizzative e maggior cooperazione, sia all'interno dell'azienda sia tra le aziende, sono fattori chiave per lo sviluppo di una regione. L'Istituto ha la missione di sostenere le PMI del Cantone Ticino nella crescita competitiva e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) con i suoi partner industriali.

Grazie ad una strategia orientata al mercato e basata su progetti di R&S e programmi formativi, l'ICIMSI promuove il trasferimento di conoscenza e tecnologia nell'industria, utile sia alle PMI, penalizzate dalla mancanza di risorse, sia alle imprese più grandi, che già competono a livello globale. L'ICIMSI dispone di ricercatori e ingegneri con pluriennale esperienza nel trasferimento e nell'applicazione di tecnologie innovative nel settore industriale. L'Istituto è inserito in una rete di centri di competenza nazionali e internazionali finalizzata al sostegno pratico, orientato al mercato, delle PMI.

Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB)

L'Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) contribuisce al progresso della ricerca biomedica, studiando i meccanismi di base della difesa immunitaria. Questi studi potranno fornire la base per lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche. I temi di ricerca dell'IRB variano dagli aspetti cellulari e funzionali della risposta immunitaria, ai meccanismi molecolari di infiammazione e di immunità congenita. Vengono inoltre studiati alcuni meccanismi di base della biologia cellulare e la struttura delle proteine. Fornendo un vasto supporto tecnico e logistico, l'Istituto offre condizioni ottimali per la ricerca ad alto livello. In questo contesto promuove l'interazione e la collaborazione fra i gruppi di ricerca attivi nelle diverse aree della biologia. Un comitato consultivo di sette esperti di fama internazionale assicura la presenza di personale altamente qualificato e garantisce la qualità del lavoro di ricerca.

L'Istituto collabora con diversi centri di ricerca svizzeri ed esteri, integrandosi con i dipartimenti clinici dei maggiori ospedali della regione. L'IRB organizza seminari, convegni scientifici e partecipa ai programmi di PhD delle università svizzere ed italiane, offrendo corsi avanzati per dottorandi.

Agenzia per la Promozione dell'Innovazione (CTI)

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'Agenzia per la promozione dell'innovazione della Confederazione. Da oltre 60 anni promuove il trasferimento del sapere e di tecnologia tra imprese e università sostenendo i costi di partecipazione dei ricercatori universitari a progetti (nazionali) di ricerca applicata in collaborazione con le imprese.

A partire dal 1 gennaio 2011, la CTI è operativa nella sua nuova veste giuridica di commissione decisionale indipendente dall'Amministrazione. Essa si dedica principalmente alla ricerca applicata e allo sviluppo, alla promozione dell'imprenditoria nonché alla costituzione di nuove imprese. Mediante reti e piattaforme tematiche e regionali, la CTI contribuisce inoltre a perfezionare il trasferimento di sapere e tecnologie.

La CTI sostiene:

1. progetti R&S orientati al mercato;
2. la costituzione e lo sviluppo di start-up;
3. il trasferimento di sapere e tecnologie.

La promozione di progetti R&S è essenzialmente aperta a tutte le discipline che propongono innovazioni basate sul sapere scientifico. Le domande per i progetti vengono presentate secondo il principio bottom up. Per la promozione sono determinanti il contenuto innovativo e la prospettiva di una collocazione efficace sul mercato.

La CTI favorisce la formazione di futuri imprenditori attraverso il programma "venturelab". Esso prevede moduli su misura per la preparazione e la trasmissione dei metodi necessari alla realizzazione di un'idea commerciale innovativa attraverso la creazione di una nuova impresa. I giovani imprenditori possono inoltre fare domanda per un coaching professionale. Vengono promosse imprese basate sul sapere e sulla tecnologia, che presentano un elevato potenziale di mercato.

Euresearch

Euresearch è la rete svizzera d'informazione sui programmi di ricerca dell'Unione europea e lavora su mandato della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca. Euresearch Lugano è il punto di contatto per i ricercatori della Svizzera italiana della rete svizzera Euresearch. È gestito dal Servizio ricerca USI/SUPSI e offre informazioni e consulenze ai ricercatori della Svizzera italiana interessati a partecipare ai programmi quadro di ricerca europei.

Programmi di ricerca europei

Dal 2007 al 2013 il Settimo programma quadro (7PQ) metterà a disposizione oltre 53 miliardi di euro per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. Si tratta di un programma articolato che comprende una molteplicità di temi di ricerca, azioni e tipi di progetto. Sulla base del successo ottenuto nel corso del programma precedente, il governo svizzero ha deciso di proseguire le attività di cooperazione scientifica con l'UE. Questo significa che i ricercatori svizzeri possono partecipare a tutte le attività del 7PQ con lo statuto di Paese associato e ricevere i finanziamenti direttamente da Bruxelles con gli stessi diritti e doveri di un Paese membro. Al programma di ricerca possono partecipare università, istituti di ricerca, PMI e industrie.

Servizio Ricerca USI/SUPSI

Il Servizio ricerca è un servizio comune dell'Università e della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana che ha la funzione di sostenere i ricercatori sia nel reperimento di finanziamenti per la ricerca sia nella gestione di tali progetti. Questi servizi sono offerti non solo ai ricercatori attivi all'USI e alla SUPSI, ma in generale a tutti i ricercatori ed enti di ricerca nella regione (PMI comprese).

Indirizzi utili**Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS)**

Galleria 2 - Via Cantonale
 CH-6928 Manno
 tel.: +41 (0)91 610 82 11
 fax: +41 (0)91 610 82 82
 e-mail: info@cscs.ch
 www.cscs.ch

Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI

Effingerstrasse 27
 CH - 3003 Berna
 Tel.: +41 (0)31 322 24 40
 Fax: +41 (0)31 322 21 15
 e-mail: info@kti.admin.ch

Fondazione Agire**Dr. Lorenzo Leoni**

Direttore della Fondazione

c/o SUPSI, Galleria 2

6928 Manno
 tel.: +41 (0)58 666 65 44
 fax: +41 (0)58 666 65 71
 lleoni@agire.ch

Istituto CIM per la Sostenibilità nell'Innovazione (iCIMS) SUPSI

Galleria 2 - Via Cantonale
 CH-6928 Manno
 tel.: +41 (0)58 666 66 11
 fax: +41 (0)58 666 66 20
 e-mail: icimsi@supsi.ch
 www.icimsi.ch

Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB)

Via V. Vela 6
 CH-6500 Bellinzona
 tel.: +41 (0)91 820 03 00
 fax: +41 (0)91 820 03 02
 e-mail: admin@irb.unisi.ch
 www.irb.unisi.ch

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)**Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)**

Effingerstrasse 27
 CH-3003 Berna
 tel.: +41 (0)31 322 21 43
 fax: +41 (0)31 322 21 15
 e-mail: info@kti-cti.ch
 www.bbt.admin.ch

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica

Wildhainweg 3
 CH-3001 Berna
 tel.: +41 (0)31 308 22 22
 fax: +41 (0)31 301 30 09
 www.snf.ch

Euresearch Lugano**c/o Servizio Ricerca USI/SUPSI**

Via Lambertenghi 10a
 CH-6904 Lugano
 tel.: +41 (0)58 666 45 20
 e-mail: svizzera.italiana@euresearch.ch
 www.ticinoricerca.ch

Centro Promozione Start-up**c/o Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'USI**

Via Giuseppe Buffi 13
 CH-6900 Lugano
 tel.: +41 (0)58 666 40 00
 fax: +41 (0)58 666 46 47
 e-mail: segreteria@cpstartup.ch
 www.cpstartup.ch

4. Insediamiento per le imprese

Produzione elettrica e approvvigionamento

L'acqua costituisce la principale fonte energetica rinnovabile a livello cantonale, tanto che il Ticino è il terzo Cantone svizzero per produzione di energia idroelettrica. Nel 2009 erano in funzione 29 impianti con una potenza installata superiore a 300 kW per un totale di 1'538.7 MW ed una produzione annuale media (sugli ultimi dieci anni) di ca. 3'600 GWh.

Con la legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), approvata dalle Camere federali il 23 marzo 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009, il Parlamento ha gettato le basi per un approvvigionamento elettrico sicuro e duraturo. Essa prevede un'apertura del mercato in due tappe. Nei primi cinque anni soltanto i consumatori finali con un fabbisogno annuo superiore a 100 MWh potranno accedere liberamente al mercato (grossi consumatori). Allo scadere del quinquennio, quindi a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i consumatori finali potranno liberamente scegliere il fornitore di energia elettrica, fermo restando che l'apertura completa del mercato potrebbe essere oggetto di referendum facoltativo.

Costi dell'energia elettrica

I costi dell'energia elettrica differiscono in funzione dei quantitativi di energia consumati e dell'utilizzazione più o meno razionale degli impianti. In questo senso le maggiori aziende di distribuzione di energia dispongono di un servizio di consulenza alle industrie. Di regola il prezzo medio del kWh diminuisce quando aumentano le ore di funzionamento degli impianti.

| Azienda | Consumo (kWh/anno) | Potenza (kW) | Fornitura | Prezzo (cts/kW h) |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| media | 150'000 | 75 | bassa tensione | 14.5 - 20.0 |
| grande | 500'000 | 200 | bassa tensione | 13.5 - 17.5 |
| grande | 500'000 | 200 | in media tensione | 12.5 - 15.5 |
| grande | 1'500'000 | 750 | in media tensione | 12 - 16.5 |
| grande | 2'250'000 | 750 | In media tensione | 10 - 14.5 |
| molto grande | 15'000'000 | 5'000 | in media tensione | 9 - 13.5 |

Fonte: La fornitura di energia elettrica alle industrie, ESI e AITI

Nella tabella è evidenziata la fascia entro cui si situano attualmente i prezzi effettivi dell'energia elettrica (incluse tutte le componenti: abbonamento, potenza, consumo, ecc.), per le differenti tipologie di clienti previste dall'Ufficio federale di statistica e dell'Unione delle centrali svizzere. Nel Cantone Ticino il prezzo dell'elettricità è inferiore del 15-30% a quello medio svizzero.

Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente al singolo Comune ed alle Aziende elettriche locali i cui indirizzi sono elencati nel sito (www.elettricità.ch) dell'associazione ESI - Elettricità Svizzera Italiana.

Principali aziende elettriche

Le principali aziende elettriche fra quelle attive sul territorio cantonale sono:

AEM SA Massagno, Azienda Elettrica Massagno
Via Privata 4, CH-6900 Massagno

tel. +41 (0)91 966 25 21 – www.aemsa.ch

AGE SA Chiasso, Azienda Comunale AGE Chiasso
Piazza Bernasconi 6, CH-6830 Chiasso

tel. +41 (0)91 695 07 11 – www.age-sa.ch

AIL SA Lugano, Aziende Industriali di Lugano
Via della Posta 8, CH-6900 Lugano

tel. +41 (0)58 866 75 70 – www.ail.ch

AIM Mendrisio, Aziende Industriali Mendrisio
Via V. Vela 9, CH-6850 Mendrisio

tel. +41 (0)91 646 18 26 – www.aimonline.ch

AMB Bellinzona, Aziende Municipalizzate Bellinzona
Vicolo Muggiasca 1a, CH-6500 Bellinzona

tel. +41 (0)91 821 88 11 – www.amb.ch

AMS Stabio, Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6, CH-6855 Stabio

tel. +41 (0)91 641 69 00 – www.stabio.ch

SES SA Locarno, Società Elettrica Sopracenerina
Piazza Grande 5, CH-6601 Locarno

tel. +41 (0)91 756 91 91 – www.ses.ch

AET, Azienda Elettrica Ticinese
Viale Officina 10, CH-6501 Bellinzona

tel. +41 (0)91 822 27 11 – www.aet.ch

Costo dell'acqua industriale

Il costo dell'acqua industriale per i Comuni o i consorzi di Comuni che dispongono di strutture adatte alla fornitura, si aggira intorno a CHF 0.20/0.30 al metro cubo. Per le altre zone è disponibile acqua potabile che però ha un costo superiore variabile in funzione del luogo.

Indirizzo utile

Ufficio dell'energia

Residenza governativa

CH-6501 Bellinzona

tel.: +41 (0)91 814 39 88/89

fax: +41 (0)91 814 44 86

e-mail: dfc-energia@ti.ch

www.ti.ch/energia

Introduzione

Nel Cantone esistono zone dotate di infrastrutture predisposte all'insediamento di attività industriali; la gran parte è in prossimità di svincoli autostradali ed alcune dispongono del raccordo ferroviario diretto.

Prezzi indicativi di immobili e terreni

Affitti

- Immobili industriali
da CHF 100 a 200 al m²/anno
- Uffici in città (Lugano)
da CHF 180 a 400 al m²/anno
- Appartamenti (zona di Lugano)
4 locali (soggiorno, cucina, 3 camere)
affitto mensile: da CHF 1'700 a 3'500

Prezzi d'acquisto

- Terreni industriali
 - zona di Bellinzona da CHF 150 a 350 al m²
 - zona di Locarno da CHF 180 a 350 al m²
 - zona di Lugano da CHF 400 a 500 al m²
 - zona di Mendrisio da CHF 400 a 500 al m²
- Immobili industriali
da CHF CHF 1'500 a 3'000 al m²
- Immobili residenziali
a partire da CHF 4000 al m²

Indici di edificabilità

L'indice di occupazione medio nelle zone industriali del Cantone varia tra il 50% e il 60% mentre l'indice di edificabilità è di 5 - 6 m³ per m².

Procedure e permessi di costruzione

Costruire, ristrutturare o trasformare un edificio o un impianto (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) è soggetto alla procedura edilizia ordinaria ai sensi degli art. 4-10 della Legge edilizia cantonale (LE) e art. 5 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE).

La domanda di costruzione, corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria, va presentata in 5 copie al Comune che, dopo un esame preliminare, procede alla pubblicazione della domanda ed alla sua trasmissione agli Uffici tecnici competenti dell'Amministrazione cantonale.

L'Ufficio domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale si occupa di formulare un preavviso sulla domanda una volta consultati i servizi cantonali competenti nel progetto in questione. Per progetti industriali sono importanti in particolare il preavviso degli uffici preposti all'esame della Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo ed il preavviso dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.


La Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo pianifica ogni nuova attività industriale o artigianale o il suo risanamento o ampliamento tenuto conto dell'impatto sull'ambiente: si dovranno dunque considerare tutti gli effetti sulle acque, sull'aria, sul suolo, dovuti al rumore, alle vibrazioni, alle radiazioni, derivanti dall'esercizio di impianti o alle operazioni con sostanze o rifiuti.

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro si occupa della protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori sul posto di lavoro secondo la Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. Le misure d'igiene professionale e di prevenzione degli infortuni sono da considerare in fase di progettazione o trasformazione di edifici adibiti ad attività industriali o artigianali.

In presenza di problematiche legate all'impatto ambientale o alla protezione dei lavoratori si consiglia già in fase di progettazione di contattare direttamente il competente Ufficio cantonale, onde evitare perdite di tempo e costi maggiori per soluzioni adottate a posteriori. È inoltre possibile inoltrare una domanda di costruzione preliminare per valutare se il progetto sia conforme alla legge in vista di un suo successivo approfondimento. Questa procedura non comporta una decisione definitiva, ma può essere utile per evitare (risolvere) eventuali problematiche prima dell'inoltro formale della domanda di costruzione.

Nel caso il preavviso cantonale risulti positivo il Comune può rilasciare la licenza di costruzione. Di regola l'intera procedura tecnico-amministrativa richiede mediamente tre mesi.

Schema riassuntivo della procedura ordinaria



Acquisto di terreni e immobili da parte di stranieri

L'acquisto di terreni e immobili da parte di cittadini stranieri in Svizzera è regolato dalla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) che ne consente l'acquisto a determinate condizioni.

Il cittadino straniero può acquistare una proprietà da destinare ad abitazione principale a condizione che sia domiciliato in Svizzera o in possesso di un permesso di dimora (B). I cittadini degli stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio domiciliati in Svizzera o in possesso di un permesso di dimora (B) non necessitano di alcuna autorizzazione per l'acquisto di un'abitazione di vacanza. Con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, i frontalieri potranno inoltre acquistare una residenza secondaria (per scopi professionali), senza autorizzazione, nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Acquisto di residenze secondarie

L'acquisto di residenze secondarie, da parte di persone fisiche straniere che non rientrano nella tipologia del paragrafo precedente, è soggetto ad un contingente cantonale e federale. Alcuni Comuni hanno inoltre fissato a livello di Piano regolatore una quota massima di residenze secondarie.

Pertanto può essere negata l'autorizzazione d'acquisto di un oggetto immobiliare qualora la quota massima fosse già raggiunta.

Tabella riassuntiva

| | Acquisto abitazione principale | Acquisto abitazione di vacanza |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cittadini UE/AELS domiciliati in CH | senza autorizzazione | senza autorizzazione |
| Cittadini UE/AELS con permesso B | senza autorizzazione | senza autorizzazione |
| Cittadini UE/AELS con permesso L | vietato | con autorizzazione |
| Cittadini UE/AELS con permesso G | vietato | senza autorizzazione (secondaria) |
| Cittadini altri Stati domiciliati CH | senza autorizzazione | senza autorizzazione |
| Cittadini altri Stati con permesso B | senza autorizzazione | con autorizzazione |
| Cittadini altri stati con permesso L | vietato | con autorizzazione |
| Cittadini UE/AELS senza permesso | vietato | con autorizzazione |
| Cittadini altri stati senza permesso | vietato | con autorizzazione |

Acquisto di fondi per attività lucrativa

Il cittadino straniero che intende svolgere un'attività lucrativa in Svizzera può acquistare terreni e immobili per lo svolgimento dell'attività senza richiedere nessuna autorizzazione. Rientrano in questa tipologia le fattispecie seguenti:

- acquisto di un capannone industriale, commerciale o artigianale per svolgervi una propria attività;
- acquisto di un capannone industriale, commerciale o artigianale da affittare ad un'attività economica svolta da terzi;
- acquisto di un terreno su cui costruire un immobile destinato ad un'attività economica (anche a negozi e uffici) con la possibilità di vendita o affitto a terzi;
- acquisto di un terreno su cui costruire un albergo, da affittare o vendere.
- acquisto di un albergo dato in gestione a terzi.

Tuttavia è utile ribadire che l'Ufficio del registro fondiario provvederà all'iscrizione del nuovo proprietario senza richiedere una decisione da parte della competente autorità LAFE, qualora l'acquirente sia in grado di provare che:

- il fondo serve effettivamente a un'impresa per l'esercizio di un'attività economica;

- l'edificazione, nel caso in cui il fondo non fosse ancora edificato, servirà per l'esercizio di un'attività economica e l'eventuale superficie di riserva (superficie non ancora edificata a disposizione dell'acquirente) non superi un terzo della superficie totale.

Investimenti immobiliari

Questa casistica contempla, anche per il cittadino straniero, le seguenti possibilità d'investimento:

- l'acquisto di uno stabile commerciale, industriale, artigianale o amministrativo, con una quota destinata a residenza, non è sottoposto ad autorizzazione se la quota abitativa è inferiore al 50% della superficie dell'intero stabile;
- l'acquisto di azioni di una società svizzera proprietaria di immobili è possibile se questi sono utilizzati per svolgere la sua normale attività industriale, commerciale, artigianale o turistica. Va precisato che queste proprietà non devono solo essere utilizzate esclusivamente dalla società, ma possono essere date in gestione a terzi;
- non è invece consentita l'acquisizione di società che svolgono attività di compravendita di terreni ed immobili.

Relocation per aziende

Il World Trade Center (WTC) di Lugano offre la possibilità di lavorare in Cantone Ticino da subito, mettendo a disposizione dell'imprenditore degli uffici attrezzati ed una segreteria condivisa.

Gli uffici del WTC si adattano inoltre a manager con attività internazionali che desiderano avere in Ticino una sede societaria ed amministrativa. Attraverso il servizio di relocation l'imprenditore potrà avere un sostegno per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative del lavoro, quali ad esempio costituzione della società, e della vita privata, quali possono essere la ricerca della casa o della scuola per i figli.

Tecnopolo

Il tecnopolo di Lugano si occupa di sostenere lo sviluppo di aziende biotech e high-tech in Ticino. In particolare il tecnopolo offre i seguenti servizi:

- 1 Mette a disposizione spazi ad affitto agevolato ad aziende biotech e high-tech i cui bisogni vanno oltre quelli di un semplice incubatore, ma che tuttavia richiedono ulteriore consulenza e supporto.
- 2 Propone servizi alle aziende affiliate: dalla telecomunicazione alle risorse umane, dal marketing ai servizi amministrativi e legali, così da renderle più competitive.
- 3 Crea e mantiene un network tecnologico internazionale per il beneficio di tutte le parti coinvolte

Tecnopolo Lugano SA è affiliata alla Swiss Technopark-Allianz, alla Stiftung Produktive Schweiz e alla Swiss Biotech Association.

Indirizzi utili

Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale

Viale Stefano Franscini 17
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 36 70
fax.: +41 (0)91 814 44 75
e-mail: dt-sg@ti.ch
www.ti.ch/edilizia

Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo

Via C. Salvioni 2a
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 37 51
fax: +41 (0)91 814 44 33
e-mail: dt-spaas@ti.ch
www.ti.ch/spaas

Ufficio dell'ispettorato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 30 96
fax: +41 (0)91 814 44 39
e-mail: dfe-ispettoratoralavoro@ti.ch
www.ti.ch/ispettorato-lavoro

Registro fondiario – Uffici distrettuali

Bellinzona, Blenio, Leventina, Locarno, Lugano, Mendrisio, Riviera, Vallemaggia
www.ti.ch/rf

WTC Lugano Relocation Services

World Trade Center
Via Lugano 13 – CP 317
6982 Agno-Lugano
Tel. +41 (0)91 610 21 11
Fax: +41 (0)91 610 21 01
e-mail: Relocationtclugano.ch
www.wtclugano.ch

Tecnopolo Lugano

Via della Posta 10
6934 Bioggio
Tel. +41 (0)91 911 84 12
www.tecnopolo.ch



Biasca

Comune interessato: Biasca
 Infrastrutture e servizi: accesso autostradale a 2 km

MUNICIPIO BIASCA
 tel.: +41 (0)91 874 39 00
 fax: +41 (0)91 874 39 21
 UTC +41 (0)91 874 39 05
 www.biasca.ch

PATRIZIATO DI BIASCA
 tel.: +41 (0)91 862 11 74

Bodio-Giornico

Comuni interessati: Bodio, Giornico
 Infrastrutture e servizi: accesso autostradale a 7 km,
 binario industriale

MUNICIPIO BODIO
 tel.: +41 (0)91 864 11 22
 fax: +41 (0)91 864 14 68
 www.bodio.ch

MUNICIPIO GIORNICO
 tel.: +41 (0)91 864 13 36
 www.ti.ch/giornico

Mezzovico-Vira

Comune interessato: Mezzovico-Vira
 Infrastrutture e servizi: accesso autostradale a 3,5 km

MUNICIPIO MEZZOVICO-VIRA
 tel.: +41 (0)91 946 14 43
 fax: +41 (0)91 946 34 48
 www.ti.ch/mezzovico-vira

Pian Faloppia

Comuni interessati: Balerna, Novazzano
 Infrastrutture e servizi: accesso autostradale a meno di 1
 km, binario industriale, servizi di logistica e di sdogana-
 mento sul posto

MUNICIPIO BALERNA
 tel.: +41 (0)91 695 11 60
 fax: +41 (0)91 683 52 25
 UTC +41 (0)91 695 11 62
 www.balerna.ch

MUNICIPIO NOVAZZANO
 tel.: +41 (0)91 683 50 12
 fax: +41 (0)91 683 82 63
 UTC +41 (0)91 683 84 50
 www.novazzano.ch

Piano del Vedeggio

Comuni interessati: Agno, Bedano, Bioggio, Lamone, Manno, Muzzano

Infrastruttura e servizi: accesso autostradale, binario industriale con scalo merci, aeroporto regionale di Lugano-Agno

MUNICIPIO AGNO

tel.: +41 (0)91 612 23 23

fax: +41 (0)91 612 23 24

UTC +41 (0)91 612 23 40

www.agno.ch

MUNICIPIO BEDANO

tel.: +41 (0)91 945 19 60

fax: +41 (0)91 945 09 66

www.ti.ch/bedano

MUNICIPIO BIOGGIO

tel.: +41 (0)91 611 10 50

fax: +41 (0)91 611 10 71

UTC +41 (0)91 611 10 55

www.bioggio.ch

MUNICIPIO LAMONE

tel.: +41 (0)91 966 09 55

fax: +41 (0)91 966 68 02

www.ti.ch/lamone

MUNICIPIO MANNO

tel.: +41 (0)91 611 10 00

fax: +41 (0)91 611 10 01

www.manno.ch

MUNICIPIO MUZZANO

tel.: +41 (0)91 966 43 42

fax: +41 (0)91 968 10 27

www.ti.ch/muzzano

Piano San Martino

Comuni interessati: Mendrisio, Rancate, Riva San Vitale

Infrastruttura e servizi: accesso autostradale diretto

MUNICIPIO MENDRISIO

tel.: +41 (0)91 640 31 31

fax: +41 (0)91 640 31 35

UTC +41 (0)91 640 32 00

www.mendrisio.ch

MUNICIPIO RANCATE

tel.: +41 (0)91 640 44 60

fax: +41 (0)91 640 44 61

www.rancate.ch

MUNICIPIO RIVA SAN VITALE

tel.: +41 (0)91 648 13 06

fax: +41 (0)91 648 13 93

UTC +41 (0)91 648 13 06

www.rivasanvitale.ch

Quinto

Comune interessato: Quinto

Infrastruttura e servizi: accesso autostradale a 2 km,

MUNICIPIO QUINTO

tel.: +41 (0)91 868 11 56

www.tiquinto.ch

Riazzino

Comuni interessati: Lavertezzo, Locarno

Infrastruttura e servizi: accesso autostradale a 10 km, aeroporto regionale - con funzioni turistiche - di Locarno-Magadino

MUNICIPIO LAVERTEZZO

tel.: +41 (0)91 850 59 31

fax: +41 (0)91 850 59 39

www.ti.ch/lavertezzo

MUNICIPIO LOCARNO

tel.: +41 (0)91 756 31 11

fax: +41 (0)91 756 32 61

UTC +41 (0)91 756 32 11

www.locarno.ch

Stabio

Comune interessato: Stabio

Infrastruttura e servizi: binario industriale, strada veloce di collegamento all'autostrada, strada camionabile interna

MUNICIPIO STABIO

tel.: +41 (0)91 641 69 00

fax: +41 (0)91 641 69 05

UTC +41 (0)91 641 69 45

www.stabio.ch

Zandone

Comune interessato: Losone

Infrastrutture e servizi: accesso autostradale a 24 km su strada veloce di collegamento all'autostrada

MUNICIPIO LOSONE

tel.: +41 (0)91 785 76 00

UTC +41 (0)91 785 79 11

www.losone.ch

Introduzione

L'imprenditore può contare sui servizi offerti da enti e associazioni, tra le quali l'Associazione industrie ticinesi (AITI), la Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e l'Osec Business Network Switzerland.

Associazione industrie ticinesi (AITI)

L'AITI è la principale associazione delle imprese industriali private, che operano sul territorio cantonale e rappresenta l'Unione svizzera degli imprenditori, con sede a Zurigo, a cui è associata e con la quale collabora in progetti a carattere nazionale. L'attività dell'organizzazione è volta a rappresentare le esigenze e le proposte del sistema industriale nei confronti delle istituzioni politiche, delle organizzazioni sindacali e delle altre parti sociali. Oltre alle imprese manifatturiere vi sono associate anche imprese di servizio, che forniscono prestazioni in ambito industriale.

Sono associate all'AITI oltre 190 imprese (di cui circa 130 industriali e 50 del terziario industriale) e 9 associazioni di categoria (chimico-farmaceutico, metalmeccanica, ecc.).

I soci AITI rappresentano tutti i settori industriali presenti sul territorio e danno lavoro ad oltre 14'000 dipendenti, realizzando un fatturato annuo che sfiora i 9 miliardi di franchi.

Associazione Industrie Ticinesi (AITI)

Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
tel.: +41 (0)91 911 84 84
fax: +41 (0)91 923 46 36
e-mail: info@aiti.ch
www.aiti.ch

Camera di commercio del Cantone Ticino (Cc-Ti)

La Cc-Ti è un'associazione di diritto privato ed autonoma che rappresenta gli interessi delle imprese attive nel Cantone Ticino. L'adesione alla Camera di commercio è facoltativa. La Confederazione ha affidato ad essa il servizio dei certificati d'origine che accompagnano le esportazioni di merci (made in Switzerland).

La Cc-Ti conta circa 800 soci individuali, appartenenti ai diversi settori dell'economia ticinese (industria, commercio all'ingrosso e al minuto, banche, assicurazioni, trasporti, case di spedizione, artigianato) ed una cinquantina di soci collettivi, ossia associazioni di categoria, che raggruppano complessivamente 6'000 imprese con 47'000 posti di lavoro. La Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino è membro di economie-suisse, principale organizzazione dell'economia svizzera.

Inoltre, è affiliata alla Camera di commercio internazionale di Parigi e all'Osec Business Network Switzerland con sede principale a Zurigo. Un delegato dell'Osec è presente presso la sede della Cc-Ti a Lugano.

Su iniziative delle Camere di commercio svizzere è stata costituita una banca dati denominata SwissFirms (www.swissfirms.ch) che fornisce informazioni su oltre 10'000 aziende svizzere. Ogni azienda è presentata con una scheda descrittiva, che oltre a contenere informazioni generali, fornisce i nominativi dei dirigenti aziendali. Vi è inclusa inoltre una descrizione precisa delle attività svolte, della gamma di prodotti e/o servizi offerti, delle certificazioni ISO, ecc..

Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)

Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
tel.: +41 (0)91 911 51 11
fax: +41 (0)91 911 51 12
e-mail: cciati@cci.ch
www.cciati.ch

Associazione bancaria ticinese

L'Associazione Bancaria Ticinese (ABT) è nata nel 1920 quale associazione privata di banche con una regolare attività bancaria nel Canton Ticino. Scopo dell'associazione è quello di salvaguardare e difendere l'immagine della piazza finanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo cantonale. In particolare l'Associazione si prefigge l'obiettivo di promuovere la piazza finanziaria ticinese e la sua immagine coinvolgendo gli altri partecipanti (gestori patrimoniali, fiduciari, assicuratori, avvocati d'affari e altri) e le loro associazioni, gestire un'informazione e comunicazione oggettive ed efficaci sui temi che riguardano l'attività dell'Associazione e facilitare le relazioni tra i membri. Tra gli scopi dell'Associazione vi è pure la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale attraverso la Fondazione Centro di Studi Bancari (CSB), che nel corso degli anni ha considerevolmente ampliato le sue attività con il coinvolgimento del mondo fiduciario, delle assicurazioni e degli avvocati d'affari, così da contribuire alla crescita della piazza finanziaria ticinese in un'ottica di rete diventandone punto di riferimento regionale per la riflessione sulle sue strategie di sviluppo.

Associazione Bancaria Ticinese

Villa Negroni
CH-6943 Vezia
tel.: +41 (0)91 966 21 09
fax: +41 (0)91 966 05 69
e-mail: info@abti.ch
www.abti.ch

Osec Business Network Switzerland

L'Osec, su mandato della Confederazione, sostiene le aziende svizzere nello sviluppo dei loro affari con l'estero, coordinando a questo proposito il Business Network Switzerland, una rete di partner di competenza in Svizzera e all'estero: in Svizzera trattasi di istituzioni quali le camere cantonali di commercio, le associazioni di categoria e la CTI; all'estero l'Osec si appoggia invece su partner locali quali gli Swiss Business Hubs, le rappresentanze diplomatiche elvetiche e le camere di commercio bilaterali.

Per volontà del Parlamento, da inizio 2008 Osec ha ampliato le sue attività concentrando sotto di sé i mandati di prestazioni per la promozione delle esportazioni, delle importazioni, degli investimenti e della piazza economica, assumendo di fatto un ruolo di "centro di promozione dell'economia esterna". Nell'ambito della promozione della piazza economica elvetica Osec opera in stretta collaborazione con i Cantoni.

Osec

Business Network Switzerland

Corso Elvezia 16
CH-6901 Lugano
tel.: +41 (0)91 911 51 35
fax: +41 (0)91 911 51 39
e-mail: info.lugano@osec.ch
www.osec.ch

Elenco altre associazioni

Associazioni professionali

FTAF – Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Villa Negroni CH
6943 Vezia
Tel.: +41 (0)91 961 65 10
e-mail: segretariato@ftaf.ch
www.ftaf.ch

Ordine dei commercialisti del Cantone Ticino (OCCT)

www.occt.ch

Unione Svizzera dei Fiduciari – sezione Ticino

Via al Mulino CH
6814 Cadempino
Tel.: +41 (0)91 960 21 00
e-mail: segretariato@fiduciarisuisse-ti.ch
www.usf-ti.ch

Ordine dei Notai del Cantone Ticino

www.odnti.ch

Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino

www.oati.ch

Associazioni di categoria

Farma Industria Ticino (FIT) rappresenta le industrie chimiche e farmaceutiche del Cantone Ticino. Conta 24 imprese associate che danno lavoro ad oltre 2400 dipendenti.

www.farmaindustriaticino.ch

L'Associazione Industrie Metalmeccaniche Ticinesi (AMETI) raggruppa 25 aziende del settore con circa 4000 dipendenti.

www.ameti.ch

L'Associazione Fabbricanti e Operatori Ramo Abbigliamento (AFRA) conta 35 aziende associate ed ha sede presso la Camera di Commercio Cantone Ticino.

www.cciati.ch/afra

Lugano Commodity Trading Association (LCTA) riunisce i più importanti operatori che operano nel Commodity Trading, nelle spedizioni, nelle assicurazioni e nel finanziamento di questo settore.

www.lcta.ch

Associazione impresari costruttori cantone TI

Via Portone 4
6501-Bellinzona
Tel. +41(0) 91 8255423
www.ssic-ti.ch

Introduzione

La Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), in collaborazione con l'Ordine degli avvocati, ha definito il Regolamento d'arbitrato e di conciliazione nel Cantone Ticino.

Grazie a questo servizio gli operatori economici hanno la possibilità di risolvere eventuali controversie in tempi più brevi di quanto non permetta la giustizia ordinaria, in particolare se sono coinvolte aziende estere.

Arbitrato

L'arbitrato è uno dei mezzi più efficaci e più pratici per regolare eventuali contenziosi, rispettando le esigenze di rapidità e riservatezza. Si sceglie l'opzione dell'arbitrato al momento della conclusione di un contratto: i contraenti concordano che in caso di controversie, non si rivolgeranno ai giudici ordinari, ma ad un tribunale arbitrale. Questa procedura permette alle parti in disaccordo di ricercare un terreno d'intesa (conciliazione), in presenza di un intermediario neutrale (conciliatore) ed evitare così una lunga e costosa causa giudiziaria.

Contro la sentenza emessa dal Comitato d'arbitrato non è data facoltà di appello e solo entro limiti ristretti può essere contestata davanti ai tribunali superiori dello Stato. La sentenza arbitrale (lodo) è riconosciuta internazionalmente.

Il Regolamento d'arbitrato e di conciliazione di Lugano riveste quindi grande importanza non solo per gli imprenditori locali, ma soprattutto per quelli esteri.

La Camera di commercio non interviene direttamente per conciliare o giudicare le liti ma, tramite il suo Comitato d'arbitrato, designa gli arbitri (o conferma quelli scelti dalle parti) cui affida la decisione del singolo caso.

Oltre che designare l'arbitro unico o il collegio arbitrale, la Camera si incarica di garantire il corretto avviamento dell'arbitrato, di amministrare tutte le questioni finanziarie e di notificare il lodo (sentenza).

Clausola tipo

Per accedere al sistema arbitrale basta inserire nei contratti di futura stipulazione la seguente clausola tipo:

"Tutte le controversie che derivassero dal presente contratto o fossero comunque allo stesso ricollegabili saranno risolte in via definitiva da uno o più arbitri nominati secondo il Regolamento d'arbitrato di Lugano edito dalla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino."

"Any disputes arising with respect to, or in connection with, this agreement shall be finally determined by one or more arbitrators appointed in accordance with the Lugano Arbitration Rules published by the Chamber of commerce, Industry, Handicraft and Services of the Canton Ticino."

Indirizzo utile

Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino

Corso Elvezia 16

CH-6901 Lugano

tel.: +41 (0)91 911 51 11

fax: +41 (0)91 911 51 12

e-mail: cciati@cci.ch

www.cciati.ch

Procedure doganali semplificate

La dogana svizzera si è posta l'obiettivo di creare le condizioni affinché gli imprenditori possano operare limitando il più possibile gli ostacoli burocratici dovuti all'esistenza della frontiera.

Sdoganamento computerizzato

Le operazioni doganali per il traffico merci sono svolte di regola dalle case di spedizione (spedizionieri). Per snellire il passaggio alla frontiera sono state introdotte delle procedure computerizzate per lo sdoganamento di merci all'importazione, all'esportazione e in transito che permettono agli operatori di comunicare direttamente con il sistema informatico della dogana.

La dichiarazione doganale può essere effettuata 24 ore su 24. La liberazione della merce da parte del computer della dogana è istantanea, salvo in caso di ulteriori controlli. Questo sistema, che rappresenta la quasi totalità degli sdoganamenti, permette di evitare le punte di traffico e di razionalizzare l'impiego del personale.

Destinatario e Speditore Autorizzato (sdoganamento a domicilio)

L'Amministrazione delle dogane può autorizzare chi importa regolarmente merci ad effettuare gli sdoganamenti al proprio domicilio (statuto di Destinatario Autorizzato - DA). La merce giunge al domicilio dopo il transito al confine. Il destinatario autorizzato ne dichiara l'arrivo all'Ufficio doganale di controllo; quest'ultimo entro un breve termine d'intervento decide eventuali controlli.

I brevi termini di controllo danno all'operatore la possibilità di utilizzare razionalmente i mezzi di trasporto. La procedura sgrava gli uffici doganali di confine, riduce i tempi d'attesa e permette al destinatario autorizzato di meglio utilizzare le proprie infrastrutture.

Chi esporta regolarmente delle merci può essere autorizzato ad effettuare gli sdoganamenti all'esportazione e le operazioni di transito al proprio domicilio (statuto di Speditore Autorizzato - SA).

L'esportatore ha così la possibilità - senza dover sostare al confine - di pianificare esattamente l'esportazione e di utilizzare efficacemente i mezzi di trasporto, in quanto il momento di carico può essere accuratamente prestabilito.

Traffico di deposito: il deposito franco e il "Deposito Doganale Aperto" (DDA)

Le merci la cui destinazione finale è incerta, le merci sottoposte a dazi elevati nonché le merci contingentate possono essere immagazzinate temporaneamente senza essere sdogанate né tassate. A tale fine si può ricorrere ad un deposito franco o a un "Deposito Doganale Aperto" (DDA).

Il deposito franco doganale, adatto anche al traffico merci ferroviario e combinato, seppure di carattere pubblico è gestito da soggetti privati. Nel Cantone Ticino ci sono tre depositi franchi ubicati a Cadenazzo, Chiasso e Stabio.

I "Depositi Doganali Aperti" (DDA) permettono a importatori, esportatori, operatori del transito, spedizionieri ecc. di immagazzinare a tempo indeterminato delle merci non sdogанate in locali privati al domicilio delle rispettive ditte. Le condizioni sono di effettuare in media 50 movimenti di stoccaggio al mese, di avere il magazzino in prossimità di un Ufficio doganale (raggiungibile entro mezz'ora in automobile), di fornire un'adeguata garanzia finanziaria e di consentire all'Amministrazione delle dogane un controllo delle entrate e delle uscite di merci in qualsiasi momento. La Direzione delle dogane è l'organo preposto a rilasciare l'autorizzazione a chi intende gestire un "Deposito Doganale Aperto" per proprio conto o per conto di terzi. L'obbligo è di garantire uno svolgimento regolare della procedura e rispettare le disposizioni delle rispettive leggi e ordinanze.

Agevolazioni doganali nel traffico di perfezionamento e di trasformazione e per le merci in base allo scopo d'impiego

Disposizioni particolari sono previste per l'importazione e l'esportazione di prodotti sottoposti al perfezionamento e destinati alla riesportazione rispettivamente alla reimportazione. L'Amministrazione federale delle dogane, a determinate condizioni, concede i relativi permessi e definisce le modalità di sdoganamento (dettagli consultabili sul sito Internet www.dogana.ch, informazioni doganali per le ditte, metodi di sdoganamento, traffico di perfezionamento).

Le materie prime e i prodotti che sono successivamente riesportati o reimportati, come prodotti lavorati o trasformati, possono beneficiare dell'agevolazione doganale o l'esenzione dai dazi.

Un altro tipo di agevolazione doganale è lo sdoganamento in base ad aliquote differenziate gravanti le merci a seconda del loro impiego (applicabile per esempio agli oli per usi tecnici).

Collaborazione in altre attività non doganali

Nell'ambito dei traffici transfrontalieri la dogana collabora nell'applicazione di diverse leggi di natura non doganale, per esempio negli ambiti delle derrate alimentari, veterinario, fitosanitario, metalli preziosi, sostanze pericolose, radioattività, armi, contraffazioni, tassa autostradale, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), ecc..

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

Le dogane si occupano anche di riscuotere la Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), a

cui sono sottoposti i veicoli per il trasporto di persone e cose di un peso totale superiore a 3,5 tonnellate.

Con l'introduzione di questa tassa, che si inserisce nel quadro degli Accordi bilaterali e più precisamente concerne l'Accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera ha accettato l'introduzione del limite di 40 tonnellate per il traffico pesante. Lo scopo della TTPCP è di favorire nei prossimi anni il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla ferrovia.

Tariffe applicate attualmente

| Categoria fiscale | Tariffa a partire dal 1.1.2008 | |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| | classe EURO | cts. per t/km |
| I | 2,1,0 e prima | 3.07 |
| II | 3 | 2.66 |
| III | 4, 5,6 e dopo | 2.26 |

Fonte: www.dogana.ch

Esempio:

Autoarticolato (EURO 4) con 40 tonnellate di peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione = 90.4 centesimi per chilometro percorso. Per i veicoli di questa categoria, su un percorso di 300 Km (distanza media Chiasso-Basilea) si calcola una tariffa massima di CHF 272.-.

Tariffe doganali

Le norme di import-export sono definite nelle convenzioni internazionali dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e negli accordi di libero scambio.

La Svizzera ha aderito all'accordo OMC che regola gli scambi commerciali fra più di 120 Paesi per oltre il 90% del commercio mondiale.

Accordi di libero scambio

Gli accordi di libero scambio regolamentano il traffico delle merci tra gli Stati contraenti. Le merci che rientrano nel campo di applicazione di questo tipo di accordi, tra cui troviamo i prodotti industriali, sono esonerate da dazi doganali o beneficiano di sgravi. La Svizzera ha firmato degli accordi con vari stati e gruppo di stati, tra questi ultimi rientrano l'UE e l'AELS. Anche le importazioni da Paesi in via di sviluppo godono, a determinate condizioni, di preferenze tariffarie.

Il trattamento preferenziale è concesso unicamente alle merci repute "prodotti originari" (ai sensi delle specifiche regole d'origine degli accordi) di uno degli stati contraenti. Contrariamente a ciò che avviene nella maggior parte dei

paesi, i dazi doganali, che si applicano ai prodotti provenienti da Paesi al di fuori dell'UE e AELS, sono stabiliti in funzione del peso. Per questo motivo i tassi sono generalmente inferiori a quelli di altri Paesi. Questo sistema favorisce l'importazione di merci ad alta tecnologia, che hanno un peso modesto ma forte valore intrinseco.

Regole d'origine

Le merci grezze e i pezzi importati da Paesi terzi, possono acquisire origine svizzera e circolare liberamente in Europa se il valore aggiunto prodotto in Svizzera rappresenta il 60% - l'80%, a seconda del prodotto, del prezzo di vendita del prodotto finito. Questa regolamentazione è interessante in quanto i beni ad alta tecnologia hanno spesso un peso modesto ma un elevato valore commerciale. Essi possono essere importati in Svizzera a basso costo, essere trasformati ed esportati poi verso l'Europa senza imposizioni di dazi doganali. Infatti, i beni importati da un paese extra UE/AELS e che in seguito a trasformazione hanno acquisito l'origine Svizzera, non sono sottoposti ad alcun diritto di dogana al momento della loro riesportazione verso un Paese dell'UE/AELS.

Banca dati delle tariffe doganali nel mondo

WorldTariff è una banca dati, che contiene le tariffe doganali correnti e le tasse d'importazione di oltre 100 Paesi. Le aziende della Svizzera possono accedere gratuitamente a questo servizio all'indirizzo www.osec.ch "Tariffe doganali nel mondo".

La tariffa d'uso svizzera è accessibile al pubblico sul sito internet all'indirizzo www.tares.ch.

Indirizzo utile

Direzione del IV circondario delle dogane

Via Pioda 10
CH-6901 Lugano
tel.: +41 (0)91 910 48 11
fax: +41 (0)91 923 14 15
e-mail: kdti.zentrale@ezv.admin.ch
www.dogana.ch

Ostacoli tecnici al commercio (TBT)

L'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio prevede il mutuo riconoscimento degli esami di conformità (test, certificati, omologazioni) per la maggior parte dei prodotti industriali. A tale scopo sono sufficienti gli esami condotti dai laboratori di test svizzeri riconosciuti dall'UE. Non è dunque più necessario procedere ad un doppio esame, che risponda alle esigenze svizzere e a quelle comunitarie, quando la legislazione svizzera è riconosciuta alla stregua della normativa europea.

Nei casi in cui le prescrizioni svizzere divergono da quelle europee, la doppia verifica della conformità rimane necessaria: la prima sulla base del diritto svizzero, l'altra in funzione della normativa comunitaria, con la differenza che entrambe le ispezioni potranno essere eseguite da organismi di certificazione svizzeri accreditati. Gli attestati di conformità con il marchio UE potranno dunque essere forniti da organismi svizzeri riconosciuti, con conseguente riduzione dei termini di consegna e dei costi per l'industria svizzera.

L'accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio è di fondamentale importanza per diverse aziende esportatrici nei settori delle macchine, della chimica, della farmaceutica, delle apparecchiature medicali e strumenti di misurazione.

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)

L'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (ASRE) è un istituto di diritto pubblico.

L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati.

Attraverso tale assicurazione la Confederazione agevola le esportazioni in tutti i casi, in cui la riscossione dei crediti presenta particolari rischi.

Sono assicurabili i seguenti rischi:

- a. rischi politici;
- b. difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento;
- c. casi di forza maggiore;
- d. rischio delcredere, a condizione che lo stipulante assicurati contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a-c;
- e. rischi risultanti da garanzie (bond);
- f. rischi di cambio nei casi assicurati vincolati a rischi secondo le lettere a-e.

Il premio si basa sulle tariffe minime previste negli accordi OCSE sui crediti all'esportazione ed è calcolato in base ai rischi, all'ammontare e alla durata dell'assicurazione.

La stipulazione dell'assicurazione avviene in forma di contratto di diritto pubblico e non vi è alcun diritto soggettivo alla stipulazione di tale contratto.

Indirizzi utili

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE

Palazzo federale Est
3003 Berna
Tel.: +41 (0)31 322 22 22
Fax: +41 (0) 31 312 53 17
www.europa.admin.ch

SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Kirchenweg 8
CH-8032 Zurigo
tel.: +41 (0)44 384 47 77
fax: +41 (0)44 384 47 87
e-mail: info@serv-ch.com

5. Fiscalità

Introduzione

Il Codice delle obbligazioni (CO), che disciplina il diritto societario, prevede due categorie di società:

- società di persone;
- società di capitali.

Le società di persone sono particolarmente adatte per piccole attività, in cui l'azienda si identifica chiaramente con i proprietari che sono direttamente coinvolti nella gestione ed hanno una responsabilità illimitata verso i creditori della stessa. In altre parole, ogni socio è responsabile con tutto il suo patrimonio per gli impegni presi dall'azienda.

Le società di capitali acquistano invece personalità giuridica propria con l'iscrizione al Registro di commercio ed impegnano i soci solo per il capitale sottoscritto nella società. Gli azionisti non sono necessariamente coinvolti nella gestione aziendale, ma possono limitarsi alla detenzione delle quote azionarie.

Società di persone

Le principali tipologie di società di persone sono:

- ditta individuale;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita.

Ditta individuale

Una persona fisica può esercitare un'attività commerciale in qualità di unico titolare dell'azienda. Crea così una ditta individuale, gestita in prima persona, assumendo ogni responsabilità patrimoniale in modo illimitato. Per la costituzione non sono richieste formalità particolari. Per una ditta individuale l'iscrizione al Registro di commercio è obbligatoria quando l'introito annuo lordo supera i CHF 100'000.

Società in nome collettivo

La società in nome collettivo riunisce due o più persone fisiche, allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa. I soci rispondono personalmente, illimitatamente e solidalmente. Per la costituzione della società non è previsto un atto costitutivo, tuttavia sussiste l'obbligo d'iscrizione a Registro di commercio.

Società di capitali

Il Codice delle obbligazioni prevede tre tipologie di società di capitali:

- società anonima;
- società a garanzia limitata;
- società in accomandita per azioni.

Società anonima

Il tipo di società più diffuso è la società anonima (SA), paragonabile alla società per azioni (SpA) italiana.

Capitale azionario

Il capitale azionario minimo è di CHF 100'000 e deve essere versato almeno per il 20%, con un minimo di CHF 50'000, all'atto della costituzione.

Le azioni possono essere al portatore o nominative ed il loro valore nominale non può essere inferiore a un centesimo. In caso di liberazione parziale del capitale sociale, le azioni emesse devono essere nominative.

Per le azioni nominative la società deve tenere un apposito registro (libro delle azioni) con il nominativo e le quote di ciascun azionista.

Le azioni al portatore vengono trasferite mediante la consegna del titolo.

Costituzione

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali. Qualora l'azionista non desideri esporsi in prima persona, ha la possibilità di farsi rappresentare in via fiduciaria da un terzo.

La società deve essere iscritta a Registro di commercio del luogo in cui ha sede, così come i membri del Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione.

La costituzione avviene con atto pubblico notarile. Le spese legali comprendono la tassa d'iscrizione a Registro di commercio e la parcella notarile, che per una società con un capitale minimo di CHF 100'000 ammonta a circa CHF 3'000. Di norma, la costituzione richiede dalle due alle tre settimane.

Alla costituzione deve essere versata una tassa di emissione (Legge federale sulle tasse di bollo) pari all'1% del capitale azionario. Le società con capitale inferiore a CHF 1'000'000 sono esentate dal pagamento di questa imposta.

Statuti

Gli statuti devono contenere informazioni sui seguenti punti:

- nome, sede e scopo dell'impresa;
- l'ammontare del capitale azionario ed il valore nominativo delle singole azioni, indicando se sono nominative o al portatore;
- diritti e doveri dell'Assemblea generale degli azionisti, del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di revisione.

Organi

La Legge prescrive tre organi sociali:

- l'Assemblea generale degli azionisti;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Ufficio di revisione.

Assemblea

L'Assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima e si tiene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ad essa spettano le competenze più importanti, quali:

- l'approvazione e la modifica degli statuti;
- la nomina del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di revisione;
- l'approvazione della relazione sulla gestione, del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato), come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile, in particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili ed il discarico degli amministratori.

Amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri. Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del Consiglio d'amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti. Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni. È ammessa la rielezione.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'Assemblea generale dalla legge o dallo statuto. Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione. Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti e i creditori del controllo degli organi esecutivi in rapporto al conseguimento degli obiettivi.

Esiste un elenco completo delle attribuzioni intransmissibili ed inalienabili del Consiglio d'amministrazione (art.716 a CO).

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la società

nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. Esso può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempiuto da un amministratore o da un direttore (CO art.718).

Ufficio di revisione

Con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori e delle nuove regole di revisione vi è stata un'importante riforma del diritto in materia di revisione. La nuova normativa prevede due tipi di revisione: la revisione ordinaria e la revisione limitata. Sono soggette alla revisione ordinaria

- le società con azioni quotate in borsa;
- le società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei tre valori seguenti:
 - somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
 - cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
 - 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
- le società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

Qualora non sono date le condizioni per una revisione ordinaria, la società è soggetta ad una revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione che verifica unicamente il conto annuale. La legge prevede la possibilità di rinunciare alla revisione limitata, con il consenso di tutti gli azionisti e se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Tali disposizioni sono specificate per i due tipi di revisione (cfr. art. 728 e art. 729 del CO).

L'Assemblea generale nomina l'ufficio di revisione, che può essere composto da una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

Società a garanzia limitata

La Società a garanzia limitata (Sagl), a differenza della società anonima, è concepita quale società di capitale fortemente imperniata sulla persona dei soci. In sostanza i soci di una Sagl hanno più diritti (ad esempio il diritto ad ottenere raggugli sulla gestione è più esteso, la possibilità di recedere, il diritto di veto su determinate decisioni) rispettivamente più obblighi (ad esempio il divieto di concorrenza, l'obbligo di versamenti suppletivi e di prestazioni accessorie) rispetto agli azionisti di una

SA. La Sagl e la SA non si differenziano quindi per le rispettive dimensioni, bensì per il fatto che la Sagl consente un'organizzazione, in cui è dato maggior peso ai soci e non al capitale.

La Sagl, pur essendo regolata in gran parte da norme che si applicano alla società anonima, prevede di fatto una gestione semplificata.

Capitale sociale

Il capitale sociale minimo è di CHF 20'000, con un pieno obbligo di pagamento. La quota minima per socio ammonta a CHF 100 ed ogni socio può detenere più quote.

Sagl unipersonale e rappresentanza della società

Il nuovo diritto vigente ammette la costituzione di Sagl unipersonali, ossia aventi un solo socio, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o una società commerciale.

Per la direzione d'azienda di una Sagl, ogni socio ha diritto alla rappresentanza della ditta in maniera individuale. La rappresentanza della società nella figura del gerente può essere affidata anche ad un solo socio oppure a una persona esterna mediante decisione della società. Almeno un rappresentante deve avere il suo domicilio in Svizzera. Tale requisito può essere adempito da un gestore o da un direttore (art.814 CO).

A differenza della società anonima la Sagl non garantisce l'anonimato del socio, poiché il proprio nome e la quota risultano a Registro di commercio.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo di una Sagl e determina gli statuti, la nomina e la revoca dei gerenti e dei membri dell'ufficio di revisione. Essa approva il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, delibera sull'utilizzo dell'utile e sgrava il direttore (o i direttori) d'azienda.

Ufficio di revisione

Per l'organo di revisione si applicano le disposizioni della nuova legge in materia di revisione prevista anche per la società anonima.

Succursale svizzera di società estera (branch)

Ogni società estera può costituire in Svizzera una succursale, che deve richiedere l'iscrizione al Registro di commercio della propria ragione sociale. Gli organi sociali sono quelli della società estera, ma il responsabile della gestione deve essere domiciliato in Svizzera.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le procedure guidate all'indirizzo internet www.ti.ch/rc.

Quadro comparativo

| | Società in nome collettivo | Società anonima | Società a garanzia limitata | Succursale (branch) |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| Costituzione | Nessun particolare atto costitutivo; oltre CHF 100'000 di fatturato vige l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio | Atto costitutivo pubblico Iscrizione nel Registro di commercio | Atto costitutivo pubblico Iscrizione nel Registro di commercio | Iscrizione nel Registro di commercio |
| Scopo | Esercizio di un commercio, un'industria o un'altra impresa sotto una ditta comune | Esercizio di un commercio, un'industria o un'altra impresa sotto una ditta propria | Esercizio di un commercio, un'industria o un'altra impresa sotto una ditta propria | Impresa dipendente sotto l'aspetto giuridico, indipendente sul piano economico dalla società madre straniera |
| Legittimazione economica | Soci | Azionisti | Soci | Società madre straniera |
| Soci | Solo persone fisiche Un amministratore deve essere domiciliato in Svizzera | Una o più persone fisiche o giuridiche o altre società commerciali | È sufficiente un solo socio (persona fisica o giuridica) | È sufficiente un rappresentante mandatario |
| Organi | Soci | Assemblea generale Consiglio di amministrazione <i>almeno un rappresentante della società (svizzero o cittadino UE) deve essere domiciliato in Svizzera</i> Ufficio di revisione | Assemblea dei soci Gerente <i>almeno un rappresentante della società (svizzero o cittadino UE) deve essere domiciliato in Svizzera</i> Ufficio di revisione | Mandatario con domicilio in Svizzera |
| Responsabilità | Sussidiariamente al capitale sociale, i soci rispondono, illimitatamente e solidalmente (anche con il proprio patrimonio) | Patrimonio sociale | Patrimonio sociale | Corresponsabilità della società madre straniera |
| Capitale minimo | – | CHF 100'000; almeno il 20% del valore nominale delle azioni o CHF 50'000 devono essere liberati | CHF 20'000, interamente liberato | Capitale di costituzione libero (capitale di dotazione) |

Imposizione persone fisiche

L'assoggettamento delle persone fisiche è dato dal momento in cui una persona ha il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, ma può avvenire anche qualora la persona residente all'estero:

- è titolare o usufruttuaria di un'impresa o di una stabile organizzazione o è proprietaria di immobili e /o terreni;
- esercita un'attività di intermediazione immobiliare;
- esercita un'attività lucrativa;
- riceve indennità in qualità di membro di un Consiglio di amministrazione di società con sede o stabile organizzazione in Svizzera.

L'assoggettamento, conseguente al domicilio in Svizzera, è illimitato ma non si estende tuttavia alle imprese, alle stabili organizzazioni ed ai fondi situati all'estero. In questo caso, il contribuente è assoggettato per gli elementi imponibili in Svizzera con un'aliquota corrispondente alla totalità dei redditi complessivi, inclusi quelli all'estero.

Nel Cantone Ticino le persone fisiche sono tassate sul reddito e sulla sostanza (patrimonio). Nell'ambito della determinazione del reddito imponibile entrano in considerazione diversi tipi di deduzioni, le quali possono essere classificate in 3 categorie: quelle di natura organica (spese connesse con l'acquisizione del reddito), quelle generali (non strettamente connesse con il conseguimento di uno specifico reddito ma che influenzano la capacità contributiva del soggetto fiscale) e quelle sociali (tengono in considerazione la situazione personale del contribuente).

Calcolo d'imposta 2010; es. moltiplicatore 72.5%

| Reddito lordo in CHF | 60'000 | 80'000 | 120'000 | 200'000 | 500'000 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Persone sole | 8.1% | 10.9% | 15.1% | 20.8% | 28.7% |
| Coniugati senza figli | 2.5% | 5.2% | 10.1% | 17.4% | 27.6% |
| Coniugati con 2 figli a carico | 0.1% | 1.7% | 5.9% | 14.1% | 26.0% |

Fonte: Ufficio Persone Giuridiche (UPG); 2011

Sul patrimonio del contribuente è applicata a livello cantonale un'aliquota progressiva con un massimo del 3.5%; la sostanza inferiore a CHF 200.000, al netto delle deduzioni sociali e dei debiti, è esente dall'imposta. Il Comune applica il proprio moltiplicatore mentre la Confederazione non applica imposte sul patrimonio delle persone fisiche.

Gli utili in capitale realizzati dalla vendita di titoli mobiliari sono esenti da imposta (capital-gain), purché i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

Anche l'imposta di successione e di donazione, di competenza esclusiva del Cantone come le plusvalenze immobiliari, è prelevata separatamente unicamente a livello cantonale. Nel Cantone Ticino è prevista l'esenzione per il coniuge superstite e i discendenti e gli ascendenti in linea diretta.

Le persone fisiche proprietarie d'immobili dovranno inoltre pagare a livello comunale un'imposta immobiliare che ammonta all'1% del valore di stima ufficiale, esclusa ogni deduzione di debiti.

Le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili sono tassate separatamente, secondo un sistema scalare e progressivo.

Imposizione alla fonte

I lavoratori stranieri, che non hanno domicilio nel Cantone Ticino e sono in possesso di un permesso di dimora (B), per temporanei (L) o per frontalieri (G), sono assoggettati ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito. Tale imposta sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. L'aliquota dell'imposta è commisurata all'ammontare del reddito e alla situazione personale del contribuente ed è prelevata con aliquote progressive uguali vicine a quelle di una tassazione ordinaria.

Imposizione globale secondo il dispendio

Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno 10 anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, possono chiedere un'imposizione globale sul dispendio. Il dispendio determinante per il Cantone Ticino non può essere inferiore a CHF 190'000 annui per il periodo fiscale 2010.

Indirizzo utile

Divisione delle contribuzioni

Viale Stefano Franscini 6
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 39 58/59
fax: +41 (0)91 814 44 88
e-mail: dfe-dc@ti.ch
www.ti.ch/fisco

Introduzione

La competenza fiscale appartiene alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni: questo sistema a tre livelli trae le sue origini dall'evoluzione storica dello Stato federale.

Società di capitali

Le società di capitali sottostanno ad un'imposizione diretta dell'utile sia per le imposte federali che per quelle cantonali e comunali.

| | |
|--------------------|--|
| Aliquota federale | 8.5% |
| Aliquota cantonale | 9% |
| Aliquota comunale | Moltiplicatore dell'imposta cantonale (dal 50 al 100%) |

Secondo la Legge tributaria ticinese le imposte sono considerate componente negativa di reddito e quindi deducibili come costo, come si può vedere dall'esempio riportato. A livello cantonale e comunale è prevista anche un'imposta sul capitale di circa il 3% del capitale proprio (capitale sociale + riserve + utili riportati).

Esempio di calcolo d'imposta

Società di capitali operativa (es. moltiplicatore comunale 75%), con un capitale proprio di CHF 150'000 (capitale azionario di CHF 100'000 e riserve di CHF 50'000):

| | | | |
|---|------------|---------------|--------------|
| Utile prima delle imposte | CHF | 100'000 | 100% |
| ./. accantonamento imposte | CHF | 20'004 | |
| Utile netto imponibile | CHF | 79'996 | |
| (1) Imposta sull'utile | | | |
| imposta cantonale (9% di CHF 79'996) | CHF | 7'200 | |
| imposta comunale (75% di CHF 7'200) | CHF | 5'400 | |
| imposta federale (8.5% di CHF 79'996) | CHF | 6'800 | |
| Totale imposta sull'utile | CHF | 19'400 | 19.4% |
| (2) Imposta sul capitale | | | |
| imposta cantonale sul capitale (1.5% di CHF 229'996) | CHF | 345 | |
| imposta comunale sul capitale (75% di CHF 345) | CHF | 259 | |
| Totale imposta sul capitale | CHF | 604 | |
| Totale imposte | | | |
| sull'utile | CHF | 19'400 | |
| sul capitale | CHF | 604 | |
| TOTALE | CHF | 20'004 | |

Determinazione dell'utile imponibile

L'utile imponibile è determinato tenendo conto delle deduzioni fiscalmente ammesse, tra le quali:

- svalutazione fino a 1/3 delle scorte di magazzino;
- creazione di un fondo rischi su debitori (fino al 10% su crediti esteri);
- deducibilità delle imposte (vedi esempio);
- ammortamenti accelerati (doppi rispetto a quelli usualmente ammessi conformemente al Decreto in vigore fino al 31.12.2012).

Imposta preventiva

Al momento della distribuzione degli utili è prelevata l'imposta preventiva (alla fonte) del 35%. La stessa può essere recuperata dal beneficiario in sede di dichiarazione fiscale oppure, se è un contribuente residente in uno Stato con il quale la Svizzera ha firmato un trattato contro la doppia imposizione, tramite apposite procedure concordate con lo Stato estero.

Il 1° luglio 2005 è entrato in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio siglato tra Svizzera ed Unione europea. L'art. 15 del citato accordo, a determinate condizioni, estende alle società residenti in Svizzera le disposizioni delle Direttive comunitarie Madre-Figlia e Interessi e Royalties consentendo un'esenzione di imposizione alla fonte su pagamenti di dividendi, interessi e royalties tra società madri e figlie e società collegate.

Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore a livello federale l'imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate (partecipazione dell'azionista di almeno il 10% del capitale proprio) in ragione del 60% della sostanza privata e in ragione del 50% della sostanza commerciale. Dal 1.1.2010 a livello cantonale l'assoggettamento del dividendo avviene in misura del 60% per partecipazioni qualificate detenute nella sostanza privata e in ragione del 50% se detenute nella sostanza commerciale. Se i presupposti per la tassazione agevolata non sono raggiunti l'imposizione avverrà in ragione del 100%.

Imposta immobiliare e l'imposta cantonale di bollo

L'imposta immobiliare per le persone giuridiche è calcolata sul valore di stima degli immobili situati nel Cantone e viene percepita sia a livello cantonale (2% per immobili appartenenti a società di capitali o 3% per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sedi all'estero) sia a livello comunale (1%).

L'imposta cantonale di bollo è percepita sul controvalore di determinati contratti e ammonta all'1%.

Succursali

L'imposizione delle succursali di società estere situate in Svizzera prevede l'imposta sull'utile e sul capitale, secondo le norme applicabili alle persone giuridiche di diritto svizzero, cui la stabile organizzazione può essere assimilata. L'utile delle succursali non può essere compensato con perdite di altri stabili organizzazioni estere o con quelle della casa madre. La distribuzione dell'utile alla casa madre non è soggetta all'imposta preventiva.

| Raffronto tra succursale e società controllata | | |
|--|--|---|
| | Succursale | Società controllata (figlia) |
| Imposte sull'utile: federali, cantonali e comunali | Aliquote ordinarie | Aliquote ordinarie |
| Trattenuta alla fonte (withholding tax) | Nessuna trattenuta sugli utili trasferiti alla sede estera | Imposta preventiva sui dividendi versati alla società estera controllante |
| Interessi e royalties | Generalmente non deducibili se pagati alla sede estera | Deducibili se pagati alla società estera controllante |

* possibile recupero attraverso Convenzione contro la doppia imposizione (C.D.I.)

Società a tassazione speciale

Le società a tassazione speciale sono le seguenti:

- holding;
- società ausiliaria;
- società di amministrazione.

Queste denominazioni identificano particolari status fiscali, e non tipologie giuridiche.

Tali società possono beneficiare, a livello cantonale, di un trattamento fiscale privilegiato in funzione della specificità dell'attività, sia perché viene svolta principalmente all'estero sia all'interno di gruppi multinazionali.

Holding

La società holding pura può beneficiare di un esonero fiscale dell'imposta sull'utile a livello cantonale e comunale se, a lunga scadenza le partecipazioni presenti a bilancio (o il loro reddito) rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dell'attivo di bilancio (o dei ricavi complessivi). La quota di ognuna delle partecipazioni detenute deve raggiungere almeno il 20% del capitale della società partecipata o deve avere un valore venale di almeno CHF 2'000'000.

A livello federale è riconosciuto uno sgravio dall'imposta sull'utile in quanto reddito da partecipazione. Anche le

plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni beneficiano dello stesso sgravio.

La holding non può esercitare alcuna attività commerciale o produttiva.

| Schema di imposizione delle società Holding | Cantone | Comune | Confederazione |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Utili da redditi di partecipazioni | 0 | 0 | sgravio |
| Plusvalenze da vendite | 0 | 0 | sgravio |
| Capitale proprio (capitale azionario + riserve + utili riportati) | 0.15‰ (minimo CHF 500) | 0.15‰ (minimo CHF 500) | 0 |

Società ausiliaria

La società ausiliaria esercita un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera. Può avere nel Cantone uffici propri ed assumere personale per svolgere esclusivamente un'attività amministrativa senza produzione o trasformazione di merci. La società ausiliaria paga le imposte in funzione dell'attività esercitata nel Cantone.

Società di amministrazione

Le attività permesse alla società di amministrazione riguardano in particolare l'amministrazione e la gestione di beni immateriali, la rifatturazione di merci che non transitano dalla Svizzera, la fatturazione di servizi svolti all'estero e la fatturazione, nonché l'incasso di prestazioni, per altre società del gruppo.

La società di amministrazione non può svolgere attività commerciale o produttiva in Svizzera.

L'imposizione avviene secondo i seguenti criteri:


- i proventi da fonte svizzera al netto delle relative spese sono assoggettati normalmente;
- i proventi da fonte estera sono imponibili in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa svolta nel Cantone;
- i redditi da partecipazione e i profitti in capitale sono esenti.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sull'importazione e sulla produzione di beni e servizi destinati al consumo interno. Sono esenti le esportazioni di beni e le prestazioni comprovate di servizi destinate all'estero.

Il 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). La nuova legge non modifica le aliquote, che rimangono dunque invariate nel 2010. Tuttavia a seguito dell'esito della votazione popolare di settembre 2009 per il finanziamento dell'assicurazione invalidità, limitatamente agli anni dal 2011 al 2017, sono stati decisi i seguenti aumenti temporanei delle aliquote:

| Aliquote IVA | fino al 31.12.2010 | Dal 1.1.2011 al 31.12.2017 |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| ordinaria | 7.6% | 8.0% |
| speciale per il settore alberghiero | 3.6% | 3.8% |
| ridotta (alimentari, medicinali, giornali, ecc.) | 2.4% | 2.5% |



Assoggettamento all'IVA

Di principio è assoggettato all'IVA chiunque esercita un'impresa, vale a dire chi, a prescindere dalla forma giuridica:

- svolge un'attività professionale o commerciale, agendo in **nome proprio** nei confronti di terzi,
- in modo duraturo,
- con l'**obiettivo**, tramite prestazioni, di conseguire **entrate** (cifra d'affari).

Con la nuova legge non viene fissato un limite minimo di fatturazione a partire dal quale scatta l'obbligo di richiesta del numero IVA. È quindi sufficiente iniziare un'attività di impresa in qualunque forma ed estensione, e con pochi click sul web è possibile avviare le pratiche di registrazione (<http://www.estv.admin.ch/mwst>). Rispetto alla normativa precedente, per le imprese start-up è quindi

facilitato il recupero del costo IVA sugli investimenti iniziali, con un notevole vantaggio in termini di costi e flussi di liquidità.

In deroga al principio generale, chi non realizza la cifra d'affari stabilita dalla nuova LIVA è esentato dall'assoggettamento. I limiti di cifra d'affari che permettono l'esenzione sono fissati in CHF 100'000 per le imprese, rispettivamente CHF 150'000 per le società sportive, le istituzioni di pubblica utilità e (nuovo) le società culturali. Per salvaguardare il diritto di tutti ad essere contribuente IVA, il legislatore ha introdotto la facoltà per queste imprese di chiedere di essere iscritte nel registro dei contribuenti (diritto di rinunciare all'esenzione).

Nel tessuto economico sono attive anche imprese per le quali la rinuncia all'esenzione può comportare una soluzione vantaggiosa, valutabile soppesando da un lato i costi amministrativi legati alla tenuta della contabilità e alla rendicontazione periodica, dall'altro il vantaggio della possibilità di recupero dell'IVA precedente, completamente o solo in modo ridotto.

Questo diritto di scelta è sicuramente utile ad esempio per le holding, le microimprese e le società in fase di liquidazione.

Rendiconto (Dichiarazione) IVA

Chi risponde ai requisiti dell'assoggettamento dovrà richiedere il numero IVA all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Si fa presente a tale proposito che la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, entrato in vigore lo scorso 01.01.2011, attribuisce ad ogni impresa con sede in Svizzera un numero unico di identificazione. Il numero d'identificazione delle imprese (IDI) sostituirà in futuro anche il precedente numero IVA. La procedura prevede la redazione di un rendiconto IVA trimestrale, che può essere effettuato sul fatturato (rendiconto secondo controprestazioni convenute) o sull'incassato previa autorizzazione (rendiconto secondo controprestazioni ricevute) e che va inoltrato (entro 60 giorni dal periodo di conteggio) all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Il pagamento del saldo IVA a debito è dovuto negli stessi termini ed anche il rimborso del saldo IVA a credito avviene, di regola, nei 60 giorni successivi l'inoltro del conteggio trimestrale.

Altre imposte indirette

La Confederazione preleva imposte speciali sul consumo, in particolare imposte sul tabacco, alcolici, oli minerali (carburanti) ed autoveicoli.

Indirizzo utile

Amministrazione federale delle contribuzioni

Divisione principale IVA

Schwarztorstrasse 50

CH-3003 Berna

tel.: +41 (0)31 322 21 11

fax: +41 (0)31 325 71 38

www.estv.admin.ch

6. Sostegno finanziario dello Stato

Legge per l'innovazione economica

Il Cantone Ticino ha predisposto una serie di misure concrete per incentivare nuove iniziative industriali ad alto valore tecnologico e di carattere innovativo. La base legale è costituita dalla Legge per l'innovazione economica (L-inn) del 25 giugno 1997.

Beneficiari

I beneficiari sono:

- aziende industriali e di artigianato industriale che producono o trasformano beni;
- aziende del terziario avanzato, in particolare se svolgono funzioni connesse con l'innovazione nella produzione industriale.

Iniziative economiche innovative

Sono considerate iniziative economiche innovative, quelle che prevedono in particolare:

- innovazioni di prodotto o di servizio;
- innovazioni di processo.

Aiuti previsti

Gli incentivi previsti consistono in:

- contributo a fondo perduto sugli investimenti innovativi;
- agevolazioni fiscali, di cui possono beneficiare solo le nuove aziende;
- bonus alla formazione.

Contributi

I contributi a fondo perduto sono compresi tra il 10-25% degli investimenti materiali (ad eccezione degli immobili e terreni) ed immateriali considerati innovativi. Questi investimenti devono essere attivati a bilancio ed ammortizzati secondo le norme vigenti. Il sostegno finanziario varia a seconda del grado di innovazione del progetto ed il contributo è erogato successivamente alla realizzazione degli investimenti.

I contributi sono versati sotto forma di credito d'imposta cantonale in non più di cinque annualità e non sono computati ai fini del calcolo dell'utile imponibile per l'imposta cantonale e comunale.

Questa forma di aiuto è ripetibile in occasione di ogni investimento innovativo, che contribuisca ad elevare il livello tecnologico dell'azienda.

Agevolazioni fiscali

Alle nuove aziende possono essere concesse esenzioni fiscali sulle imposte cantonali sull'utile e sul capitale per un periodo di cinque anni e, in caso di progetti di particolare rilevanza fino a dieci anni.

Le aziende esistenti possono beneficiare di agevolazioni fiscali, solo se effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura del fatturato, dei costi di gestione e delle qualifiche del personale.

Qualora l'autorità cantonale abbia concesso un'esenzione fiscale, le autorità comunali hanno la facoltà, a loro volta, di accordare un'uguale agevolazione fiscale sulla base della Legge per l'innovazione economica.

Bonus alla formazione

Le aziende possono beneficiare di un contributo finanziario massimo del 40% dei costi di formazione per un periodo fino a 6 mesi. La formazione deve essere correlata ad un progetto riconosciuto come innovativo.

Sostegno alla partecipazione a fiere specialistiche

Nel 2011, ma con entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, è stato inserito nel regolamento d'applicazione della L-inn il sostegno alle aziende e alle associazioni di categoria che intendono partecipare a fiere specialistiche di importanza nazionale o internazionale.

Il contributo a fondo perso arriva fino al 50% delle spese computabili per la fiera, ed è possibile sottoporre più di una richiesta all'anno, ma il valore complessivo massimo del contributo è di CHF 20'000.- per anno civile. Sono considerati costi computabili la tassa di partecipazione alla fiera, l'affitto dell'area espositiva, le spese per la realizzazione o l'affitto dello stand. Rimangono invece escluse le prestazioni proprie (anche per l'allestimento dello stand), le spese di pernottamento, di vitto, di viaggio, di propaganda e altre spese.

Per accedere ai moduli ufficiali per la richiesta del sostegno alla partecipazione a fiere specialistiche consultare il sito www.ti.ch/fiere.

Procedura per l'applicazione della Legge per l'innovazione economica

1. Incontro preliminare con l'azienda o il promotore del progetto.
2. Richiesta scritta di applicazione della legge, indicando le caratteristiche degli investimenti previsti.
3. L'Ufficio per lo sviluppo economico rilascia l'autorizzazione ad iniziare gli investimenti e stabilisce il termine per la presentazione del business plan.
4. Valutazione del business plan e visita presso l'azienda con un tecnico della Commissione consultiva per l'innovazione economica.
5. Esame del progetto da parte della Commissione e preavviso.
6. Decisione ufficiale dell'Ufficio per lo sviluppo economico sull'entità degli incentivi.

Il tempo medio di evasione della pratica è di circa tre mesi dalla ricezione del business plan definitivo.

Indirizzo utile

Ufficio per lo sviluppo economico

Viale Stefano Franscini 17

CH-6501 Bellinzona

tel.: +41 (0)91 814 35 41

fax: +41 (0)91 814 44 57

e-mail: dfc-use@ti.ch

www.ti.ch/sviluppo-economico

Legge federale sulla politica regionale

Gli sgravi fiscali sull'imposta federale diretta trovano la loro base legale nella Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (art. 12), entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Lo scopo principale di questo strumento è promuovere progetti di economia privata mediante sgravi sull'imposta federale diretta: un'azienda può beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'imposta federale a condizione che sia situata all'interno dei confini geografici previsti dall'Ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (901.022.1) e che venga accordata dal Cantone l'agevolazione fiscale nell'ambito della propria legislazione. In Ticino, questo avviene tramite la Legge per l'innovazione economica (art. 6), che prevede sgravi fiscali unicamente per nuove aziende industriali e del terziario avanzato con funzioni connesse alla produzione industriale.

Fideiussione

Per le PMI attive nel Cantone Ticino è possibile fare riferimento anche alla cooperativa di fideiussione OB TG di San Gallo, che può concedere fideiussioni sui crediti bancari per gli investimenti o per la gestione dell'attività fino all'importo massimo di CHF 500'000.

Indirizzi utili

Ufficio per lo sviluppo economico

Viale Stefano Franscini 17
CH-6501 Bellinzona
tel.: +41 (0)91 814 35 41
fax: +41 (0)91 814 44 57
e-mail: dfc-use@ti.ch
www.ti.ch/sviluppo-economico

OB TG

Ostschweizerische Bürgschaftsgenossenschaft St. Gallen
Rorschacherstrasse 150
CH-9006 St.Gallen
tel: +41 (0)71 242 00 60
fax: +41 (0)71 242 00 70
e-mail: info@obtg.ch
www.obtg.ch

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali

In questa tabella sono riportati per Distretto tutti i Comuni interessati dall'Ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali.

| Bellinzona | Blenio | Leventina | Riviera |
|------------|------------|-------------------|-----------|
| Gnosca | Acquarossa | Airolo | Biasca |
| Moleno | Blenio | Anzonico | Claro |
| Preonzo | Ludiano | Bedretto | Cresciano |
| | Malvaglia | Bodio | Iragna |
| | Semione | Calpiogna | Lodrino |
| | | Campello | Osogna |
| | | Cavagnago | |
| | | Chironico | |
| | | Dalpe | |
| | | Faido | |
| | | Giornico | |
| | | Mairengo | |
| | | Oscio | |
| | | Personico | |
| | | Pollegio | |
| | | Prato (Leventina) | |
| | | Quinto | |
| | | Sobrio | |



Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati

La Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) è la base legale che garantisce gli incentivi all'assunzione e all'inserimento.

Incentivo all'assunzione

Lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro mediante il rimborso degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/LPP) a carico del datore di lavoro per una durata di 24 mesi.

Beneficiari

Il finanziamento è accordato alle aziende che creano nuovi posti di lavoro, occupando manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino (ovvero in possesso di un permesso di lavoro C o B). Viene considerato nuovo posto di lavoro ogni unità supplementare rispetto all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione (l'effettivo dell'azienda è stabilito sulla base delle copie delle dichiarazioni dei salari sottoposti ai contributi AVS/AI/IPG/AD).

Limitazione del diritto

L'incentivo all'assunzione è limitato ai periodi congiunturali in cui si verificano difficoltà nel mercato del lavoro. La legge prevede di sospendere l'erogazione degli incentivi per nuove assunzioni quando il tasso ufficiale della disoccupazione cantonale scende sotto il 4%.

L'incentivo all'assunzione non può essere versato inoltre nei casi di:

- creazione di posti di lavoro risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende;
- assunzioni temporanee o stagionali;
- posti occupati da persone che determinano o possono influenzare le decisioni dell'azienda.

Bonus di inserimento in azienda

L'azienda che assume un lavoratore disoccupato che necessita di un breve periodo di formazione e di istruzione in azienda può ottenere un contributo finanziario (bonus) che corrisponde alla differenza tra il salario effettivo e il salario normale al termine dell'inserimento, per un periodo di 6 mesi. Il bonus può corrispondere al massimo al 60% del salario lordo.

Beneficiari

Il finanziamento è accordato alle aziende che assumono manodopera disoccupata, domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino (ovvero in possesso di un permesso di lavoro C o B).

Richiesta di sussidio

Le domande per l'ottenimento dell'incentivo all'assunzione, rispettivamente il bonus di inserimento in azienda, devono essere inoltrate dall'azienda, prima dell'assunzione (o al più tardi 30 giorni dopo l'inizio del rapporto d'impiego), all'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Indirizzo utile

Ufficio delle misure attive

Residenza governativa

CH-6501 Bellinzona

tel.: +41 (0)91 814 48 10/11

fax: +41 (0)91 814 44 08

e-mail: dfc-uma@ti.ch

www.ti.ch/lavoro



Promozione economica del Cantone Ticino
Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17 - CH-6501 Bellinzona
Tel.: +41 (0)91 814 35 41
Fax: +41 (0)91 814 44 57
Email: info@copernico.ch
www.copernico.ch